



Regione Lombardia

DECRETO N. 19519

Del 12/12/2024

Identificativo Atto n. 1510

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 - ADEGUAMENTO DELL'AVVISO DELLA MISURA "MICROCREDITO" IN ATTUAZIONE DELLA DGR 18 NOVEMBRE 2024, N. XII/3425 A VALERE SULL'AZIONE 1.3.3 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI" DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027"

L'atto si compone di 95 pagine di cui
76 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA START UP, INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

VISTE:

- la L.R. 27 dicembre 2021, n. 24 “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022” all'articolo 7 ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” inserendo:
 - l'articolo 3-ter (Microcredito) che dispone quanto segue: *“Al fine di agevolare operazioni di microcredito, la Giunta regionale può convenzionarsi con i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) a condizione che tali soggetti applichino tassi di interesse con massimali, stabiliti dalla stessa Giunta regionale, non superiori a quelli di mercato. I soggetti di cui al primo periodo sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento”*;
 - l'articolo 3-quater (Semplificazione degli strumenti finanziari) che dispone quanto segue: *“1. Per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema generale di convenzione a cui possono aderire i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 385/1993, i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 o nell'elenco di cui all'articolo 112 del citato decreto legislativo. 2. I soggetti e i confidi di cui al comma 1 sono individuati all'esito dell'espletamento di una*



Regione Lombardia

procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.";

- l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 914, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 che disciplina il microcredito;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

RICHIAMATE:

- la DGR 8 maggio 2023, n. XI/258 che, in attuazione dell'articolo 3-ter della L.R. 11/2014 e s.m.i., ha approvato lo schema Generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari con gli operatori del microcredito sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali;
- la D.G.R. 14 novembre 2022 n. XI/7345 che ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali con gli intermediari finanziari, tra cui i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17



Regione Lombardia

dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;

- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziari per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

RICHIAMATI:

- la DGR 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;



Regione Lombardia

- la DGR 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. XII/688 che ha approvato il protocollo di intesa tra Regione Lombardia e ENI S.p.a per il miglioramento delle performance ESG delle imprese del territorio attraverso la condivisione e valorizzazione della piattaforma open-es, strumento di analisi e sviluppo del percorso di sostenibilità e competitività delle PMI e delle filiere del sistema economico lombardo, sottoscritto il 20 luglio 2023 e che consente alle imprese lombarde di ottenere gratuitamente il report di sostenibilità;
- la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. XI/4155 che ha approvato la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia in vista della programmazione 2021-2027;
- la D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5688 avente ad oggetto "Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia" che ha aggiornato la D.G.R. XI/4155/2020 e ha previsto tra i suoi obiettivi l'incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione nelle imprese e portato all'identificazione di specifiche macro tematiche in cui concentrare le risorse finanziarie, e previsto, tra le altre cose, la messa in campo di azioni finalizzate all'incremento e alla tutela delle capacità innovative del sistema produttivo, nonché alla valorizzazione delle



Regione Lombardia

opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche, anche digitali;

- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021 - 2027, adottato con Decreto 30 giugno 2023, n. 9842, aggiornato con il d.d.u.o. 27 giugno 2024, n. 9743;
- la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 "Preso d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024";

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 – "Un'Europa più competitiva e intelligente" l'Obiettivo Specifico 1.3 – "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", e l'Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" che prevede, tra l'altro, la promozione dello start up di impresa, con particolare riferimento alla nascita e allo sviluppo delle start up e al relativo consolidamento e che per la realizzazione delle azioni prevede il possibile coinvolgimento diretto di intermediari finanziari, tra i quali gli operatori di microcredito;

DATO ATTO che:

- con DGR 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono stati istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, di cui al decreto 9 settembre



Regione Lombardia

2022, n. 12776, ha approvato nella seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'asse 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo Specifico 1.3 – “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI”;

- in conformità all'art. 58 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, per l'attivazione di strumenti finanziari sull'azione 1.3.3 è stata redatta una valutazione ex ante specificamente riferita ad uno strumento finanziario sotto forma di prestito combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;
- la suddetta valutazione ex ante è stata trasmessa in data 18 luglio 2023 da Finlombarda S.p.A. alla Direzione Generale Sviluppo economico, che a sua volta l'ha formalizzata con protocollo O1.2023.0018933 all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 che, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo come da nota protocollo R1.2023.0125568 del 20 luglio 2023;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il “Fondo investimenti imprese” destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

RICHIAMATA la DGR 24 luglio 2023, n. XII/737 che, tra l'altro, ha:

- approvato i criteri applicativi della misura “Microcredito” a valere sull'azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI” del PR FESR Lombardia 2021-2027 e ha apportato alcune modifiche alla metodologia per l'assegnazione del credit



Regione Lombardia

scoring di cui alla DGR 7 novembre 2022, n. XI/7269;

- stabilito di strutturare l'agevolazione come un cofinanziamento regionale abbinato ad un finanziamento concesso da un Operatore di Microcredito convenzionato con Regione Lombardia ex D.G.R. 28 maggio 2023, n. XII/258, finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per gli investimenti con la previsione della remissione di parte del cofinanziamento regionale (c.d. capital rebate) in relazione all'andamento regolare dei pagamenti del finanziamento regionale e di quello dell'Operatore di Microcredito;
- stabilito una dotazione finanziaria di € 24.000.000,00 a valere sull'incremento della dotazione del "Fondo investimenti imprese" di cui alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo pari a euro 1.362.591,05, oltre IVA del 22%;
- individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto Gestore del Fondo della misura conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- disposto di escludere dall'ambito di applicazione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla DGR XI/7269/2022, le misure di microcredito come disciplinato dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- inquadrato l'agevolazione nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- previsto che il limite del finanziamento complessivo pari a 40.000 euro potesse essere aumentato nell'avviso attuativo nei limiti previsti dall'art. 111 del T.U.B. a seguito di approvazione di eventuali nuove disposizioni normative ed attuative



Regione Lombardia

della disciplina del Microcredito;

- demandato a successivo provvedimento:
 - l'approvazione dell'apposito Accordo di finanziamento con Finlombarda S.p.A., contenente tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:
 - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;
 - l'approvazione dell'Avviso attuativo, entro novanta giorni dall'approvazione della Deliberazione, da parte del dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico;

DATO ATTO che:

- con comunicazione protocollo O1.2023.0019095 del 25 luglio 2023 è stato formalizzato l'atto di nomina a Finlombarda S.p.A. di responsabile del trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art. 2 – quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) per la misura oggetto del presente provvedimento;
- con d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379 è stato approvato l'avviso della misura "Microcredito" in attuazione alla DGR n. XII/737/2023 e che, come previsto dalla D.G.R. n. 737 del 24 luglio 2023, è stato stabilito che il limite del finanziamento complessivo pari a 40.000 euro potesse essere aumentato nei limiti previsti dall'art. 111 del T.U.B. a seguito di approvazione di eventuali nuove disposizioni normative ed attuative della disciplina del Microcredito;
- con d.d.g. 27 novembre 2023, n. 19246 il Direttore Generale della Direzione



Regione Lombardia

Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, ha approvato l'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del "Fondo investimenti imprese" relativamente alla misura "Microcredito", sottoscritto digitalmente dalle parti il giorno 1° dicembre 2023;

VISTI:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

RICHIAMATA la D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che ha adeguato - con il parere favorevole del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo" espresso nella seduta del 19 dicembre 2023 - le misure di incentivazione inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis», tra le quali rientra l'Avviso Microcredito;

DATO ATTO che nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul



Regione Lombardia

funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 2831/2023 art. 4 par. 3);
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023;
 - informi per le PMI iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 2831/2023 art. 4 par. 3);

DATO ATTO che l'aiuto è trasferito interamente ai beneficiari e che ciò si riflette sia nel tasso di interesse pari alla media ponderata finale tra il tasso applicato alla quota regionale e il tasso applicato dall'Operatore di microcredito che risulta inferiore a quello del mercato per il target di destinatari della misura, sia per la composizione del portafoglio più rischioso in assenza di garanzie;



Regione Lombardia

STABILITO che:

- in relazione all'art. 3.7 del Reg. (UE) 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- in attuazione della circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2023, n. 211, pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 28 dicembre 2023, che approva il Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che entra in vigore il 12 gennaio 2024 e, in relazione all'ammontare massimo, dispone quanto segue: art. 4 c. 1 *"I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 75.000 per ciascun beneficiario. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle società a responsabilità limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000"*;



Regione Lombardia

RICHIAMATO il d.d.s. 9 gennaio 2024, n. 1030 che, in attuazione ai criteri previsti dalla richiamata DGR 24 luglio dicembre 2023, n. XI/737, ha:

- adeguato l' "AVVISO DELLA MISURA MICROCREDITO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/737 DEL 24/07/2023" ai massimali previsti dalle disposizioni sul microcredito come aggiornate dal D.M. 211/2023 come da allegato 1, "MODIFICHE ALL'AVVISO DELLA MISURA "MICROCREDITO" DI CUI AL D.D.S. 24 OTTOBRE 2023, N. 16379", parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- approvato, al fine di semplificare la consultazione dell'Avviso ai beneficiari, il testo coordinato dell' "AVVISO DELLA MISURA MICROCREDITO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/737 DEL 24/07/2023" di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del provvedimento;

RICHIAMATA la D.G.R. 18 novembre 2024, n. XII/3425 che ha stabilito:

- di approvare l'estensione della misura "Microcredito" di cui alla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 ai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
- di apportare le modifiche ai criteri di cui alla richiamata D.G.R. 24 luglio 2023 n. XII/737 come di seguito indicato:
 - modificare Operatore di Microcredito con Soggetto Finanziatore così da comprendere anche i Confidi;
 - limitare l'esclusione dei soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 111 del TUB e relative disposizioni attuative (D.M. 176/2014 e s.m.i.) solo per le operazioni cofinanziate con gli Operatori di microcredito convenzionati sulla misura;
 - rivedere i limiti del finanziamento concedibile come segue:
 - se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di Microcredito, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila) elevabile a euro 100.000,00 (centomila) per le s.r.l.;



Regione Lombardia

- se il Soggetto Finanziatore è un Confidi, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 100.000,00 (centomila) per tutte le tipologie di imprese richiedenti;
- prevedere il massimale delle spese di istruttoria applicabili dai Soggetti Finanziatori nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del finanziamento complessivo concesso;
- consentire, a supporto dei cofinanziamenti, l'acquisizione di tutti i tipi di garanzie ad eccezione delle garanzie di natura reale (ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del Co-finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto). Si precisa che sulla quota di finanziamento del Soggetto Finanziatore potrà essere attivata garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi; sulla quota di finanziamento di Regione Lombardia non potrà essere attivata tale garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi;
- ridurre i termini del procedimento da 120 giorni a 90 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio al protocollo delle domande di partecipazione, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ex L. 241/1990 e s.m.i.;
- modificare le modalità di erogazione del cofinanziamento prevedendo l'80% in anticipo alla sottoscrizione del contratto (di cui 60% della quota del soggetto finanziatore e 20% della quota regionale) e il saldo (20% della quota regionale) a seguito della verifica della rendicontazione delle spese;
- modificare i termini del finanziamento considerando sulla quota di finanziamento regionale un periodo di preammortamento di 24 mesi (4 semestri) che in ogni caso viene ridotto nel caso in cui l'erogazione del saldo avvenga prima dei 24 mesi con rimborso che inizierà alla prima scadenza fissa per il rimborso successiva alla data di erogazione del saldo;



Regione Lombardia

- subordinare l'erogazione del saldo del finanziamento, in esito alla positiva verifica della rendicontazione, alla regolarità dei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore; qualora il soggetto beneficiario non in bonis non provvedesse a regolarizzare la propria posizione entro i termini stabiliti dall'Avviso attuativo si procederà con la decadenza parziale dell'Agevolazione;
- specificare che per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento, ad esclusione delle spese finanziate con risorse PNRR, secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024.
- di demandare al dirigente pro tempore della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico:
 - l'approvazione delle modifiche all'Avviso attuativo
 - l'adeguamento della Scheda Tecnica della misura "Microcredito" che dovrà essere sottoscritta dai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;) aderenti all'iniziativa;
 - gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che con decreto 22 novembre 2024, n. 17897 è stata disposta la sospensione dello sportello per la presentazione delle domande a valere sulla misura "Microcredito, al fine di consentire l'adeguamento dell'Avviso alle modifiche apportate con la soprarichiamata DGR 18 novembre 2024, n. XII/3425;

RITENUTO, in attuazione alla richiamata DGR n. XII/3425/2024, di:

- adeguare l'"AVVISO DELLA MISURA MICROCREDITO come da allegato 1,



Regione Lombardia

“MODIFICHE ALL'AVVISO DELLA MISURA “MICROCREDITO”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- approvare, al fine di semplificare la consultazione dell'Avviso ai beneficiari, il testo coordinato dell'“AVVISO DELLA MISURA MICROCREDITO” di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'Allegato 3 che adegua la “SCHEMA TECNICA DI MISURA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI (D.G.R. N. XI/7345 DEL 14/11/2022) E DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DI MICROCREDITO SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI (D.G.R. N. XII/258 DEL 08/05/2023), che dovrà essere sottoscritta dai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. nonché dagli Operatori di Microcredito iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), aderenti all'iniziativa;

PRESO ATTO dei pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato ex D.G.R. 20 maggio 2024, n. XII/2340 - Allegato B e di cui al decreto del Segretario Generale 10 giugno 2024, n. 8804, che si è espresso sulla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 nella seduta del 4 luglio 2023 e sull'Avviso attuativo di cui al d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379 nella seduta del 17 ottobre 2023;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante informativa del 4 dicembre 2024;
- dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con comunicazione protocollo R1.2024.0005853 dell'11 dicembre 2024;



Regione Lombardia

DATO ATTO che l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è fissata dalle ore 10,30 del giorno 16 dicembre 2024;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto entro i termini procedurali di cui alla L.R. 1/2012 a decorrere dalla D.G.R. 18 novembre 2024, n. XII/3425;

ATTESTATO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria e sul portale Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it);

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti della XII Legislatura;

VISTI:

- la DGR 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa "Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URI";
- il decreto 24 luglio 2023, n. 11144 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-27 per la Direzione Generale Sviluppo Economico, nominato con decreto 19 luglio



Regione Lombardia

2023, ha delegato al dirigente pro-tempore della Struttura "Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese" la responsabilità dell'Azione 1.3.2. "Sostegno agli investimenti delle PMI – Microcredito" del PR FESR 2021- 2027 delle attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione";

- la DGR N. XII/628 del 13 luglio 2023 "IX Provvedimento Organizzativo 2023" con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

DECRETA

1. Di adeguare, in attuazione alla richiamata D.G.R. n. XII/3425/2024, l'"AVVISO DELLA MISURA MICROCREDITO" come da allegato 1 "MODIFICHE ALL'AVVISO DELLA MISURA "MICROCREDITO", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, al fine di semplificare la consultazione dell'Avviso ai beneficiari, il testo coordinato dell'"AVVISO DELLA MISURA MICROCREDITO" di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di adeguare la Scheda Tecnica della misura "Microcredito" - Allegato 3 parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dovrà essere sottoscritta dai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. nonché dagli Operatori di Microcredito iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), aderenti all'iniziativa.
4. Di dare atto che l'agevolazione sulla misura "MICROCREDITO", è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa



Regione Lombardia

- unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).
5. Di dare atto che l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è fissata dalle ore 10,30 del 16 dicembre 2024.
 6. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria e sul portale Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it).
 7. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore per quanto di competenza.
 8. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
GESSYCA GOLIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

MODIFICHE ALL'AVVISO DELLA MISURA "MICROCREDITO"

All'Avviso approvato con d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379, successivamente adeguato con d.d.s. 9 gennaio 2024 n. 1030, sono apportate le seguenti modifiche:

- Nella Sezione A.1 (Finalità e obiettivi) è aggiunto il comma 3: *"Con successiva Deliberazione del 18 novembre 2024, n. XII/3425, la Giunta di Regione Lombardia ha esteso il coinvolgimento nell'ambito della misura "Microcredito" anche ai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (di seguito "Confidi")"*;
- Ovunque, nell'avviso, le parole *"Operatore di microcredito"* sono sostituite da *"Soggetto finanziatore"* e le parole *"Operatori di microcredito"* da *"Soggetti Finanziatori"*;
- Nella Sezione A.2. (Riferimenti normativi nazionali) la lettera c), ora lettera d), è riformulata come segue: *"il Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i. artt. 106, 111, 112 e 112 bis"*;
- Nella Sezione A.2. (Riferimenti normativi nazionali), alla lettera r), dopo le parole *"Circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021, n. 33 del 31/12/2021"* è aggiunta la seguente frase *"e 13 del 28/03/2024"*;
- Nella Sezione A.2 (Riferimenti normativi – Riferimenti normativi regionali) è aggiunta la seguente lettera i): *"la D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 che ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e gli intermediari finanziari per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e definito le modalità di convenzionamento"*;
- Nella Sezione A.2 (Riferimenti normativi – Riferimenti normativi regionali) è aggiunta la lettera m): *"la D.G.R. 18 novembre 2024, n. XII/3425 "Modifica dei criteri applicativi della misura "Microcredito" a valere sull'Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR Lombardia 2021-2027" di cui alla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737"*;
- Nella Sezione A.3 (Soggetti beneficiari), al comma 2, dopo le parole *"ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2023, n. 258"* viene aggiunto: *"oppure da parte di uno dei Confidi convenzionati con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 (di seguito congiuntamente "Soggetti Finanziatori")"*;
- Nella Sezione A.3 (Soggetti beneficiari), al comma 3, lettera h) si aggiunge: *"solo nel caso di Co-finanziamento da parte di un Operatore di microcredito"*;
- La Sezione B.1.b (Entità e forme dell'Agevolazione), ai commi 1 e 2, è riformulata come segue: *"1. L'Agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili; all'Agevolazione viene"*

abbinato un finanziamento concesso a condizioni di mercato da un Soggetto Finanziatore finalizzato a sostenere il restante 60% delle spese ammissibili.

2. L'ammontare massimo della somma tra l'Agevolazione ed il finanziamento del Soggetto Finanziatore è compreso:

- i. se il Soggetto Finanziatore è un Confidi, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 100.000,00 (centomila) per tutte le tipologie di imprese richiedenti;*
- ii. se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila); qualora il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata, l'ammontare massimo della somma tra il finanziamento regionale ed il finanziamento dell'Operatore di microcredito è elevabile a euro 100.000,00 (centomila);*

- *La Sezione B.1.b (Entità e forma dell'Agevolazione), al comma 3, punto 1, è riformulata come segue:*

“Importo: pari al 40% delle spese ammissibili con un minimo di euro 6.000,00 (seimila) ed un massimo di:

- a. euro 30.000,00 (trentamila) se Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, elevabile a euro 40.000,00 (quarantamila) nel caso di società a responsabilità limitata;*
- b. euro 40.000,00 (quarantamila) se Soggetto Finanziatore è un Confidi.;*

- *La Sezione B.1.b (Entità e forma dell'Agevolazione), al comma 3, punto 2, è riformulata come segue: “Durata: compresa tra un minimo di 8 semestri ed un massimo di 10 semestri, incluso il periodo di preammortamento di 24 mesi (4 semestri) (che in ogni caso viene ridotto nel caso in cui l'erogazione del saldo avvenga prima dei 24 mesi con rimborso che inizierà alla prima scadenza fissa per il rimborso successiva alla data di erogazione del saldo) ed escluso il preammortamento tecnico per arrivare alla prima scadenza fissa di rimborso”;*

- *Alla Sezione B.1.b (Entità e forma dell'Agevolazione), al comma 3, punto 3, le scadenze fisse delle rate semestrali sono modificate come segue: “(5 marzo, 5 settembre)”;*

- *Alla Sezione B.1.b. (Entità e forma dell'Agevolazione), il comma 4, punto 1, lettere a) e b), è modificato come segue:*

- a) “euro 45.000,00 (quarantacinquemila) se Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, elevabile a euro 60.000,00 (sessantamila) nel caso di società a responsabilità limitata;*
- b) euro 60.000,00 (sessantamila) se Soggetto Finanziatore è un Confidi”;*

- *Alla Sezione B.1.b. (Entità e forma dell'Agevolazione), il comma 4, punto 5, è aggiunto come segue:*

“Spese di istruttoria: i Soggetti Finanziatori richiederanno ai Soggetti beneficiari spese di istruttoria o similari in relazione al finanziamento nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del Co-finanziamento”;

- *Alla Sezione B.1.b. (Entità e forma dell'Agevolazione), il comma 6 è riformulato come segue: “A supporto del Co-finanziamento, il Soggetto Finanziatore potrà acquisire tutti i tipi di garanzie ad eccezione delle garanzie di natura reale (ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del Co-finanziamento sia proprietario o titolare*

di altro diritto). Si precisa che sulla quota di finanziamento del Soggetto Finanziatore potrà essere attivata garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi; sulla quota di finanziamento di Regione Lombardia non potrà essere attivata tale garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi”.

- Alla Sezione B.1.c. (Regime di aiuto), al comma 4 è aggiunta la seguente frase: *“Sono escluse le spese finanziate con risorse PNRR secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n.13 del 28/03/2024”;*
- Alla Sezione B.2.a. (Caratteristiche dei Progetti), il comma 1, lettera a), ai punti 1 e 2 è modificato come segue:
 - i. “100.000,00 (centomila), se il Soggetto Finanziatore è un Confidi;*
 - ii. 75.000,00 (settantacinquemila) se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito; tale importo è elevabile a euro 100.000,00 (centomila) qualora il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata”;*
- Alla Sezione B.2.b. (Durata dei progetti) la frase *“entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione”* è sostituita da *“entro 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”;*
- Alla Sezione B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità), al comma 2, lettera d), dopo la parola *“avvio”* sono aggiunte le seguenti parole: *“e sviluppo”;*
- Alla Sezione B3, la lettera f) è riformulata come segue: *“le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario, da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela entro il grado stabilito dall’art. 77 del Codice Civile) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Soggetto Beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente dell’Impresa beneficiaria stessa. In sede di rendicontazione delle spese l’Impresa beneficiaria presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui articolo D.4;*
- Alla Sezione C.1. (Presentazione delle domande), al comma 1 dopo la parola *“Lombardia”* sono aggiunte le seguenti parole: *“ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 oppure”;*
- Alla Sezione C.1. (Presentazione delle domande), al comma 1, dopo le parole *“Scheda Tecnica di Misura”* è inserita la seguente frase: *“L’elenco dei Soggetti Finanziatori è disponibile ai seguenti link:*
 - [*link per elenco Operatori di Microcredito*](#)
 - [*link elenco Confidi”.*](#)
- Alla Sezione C.1. (Presentazione delle domande), al comma 2, dopo le parole *“a partire dalle ore 10.30”* sono indicate le seguenti parole: *“del 16 dicembre 2024”;*

- Alla Sezione C.3.a (Modalità e tempi del procedimento), al comma 2, le parole *“entro un termine massimo di 120 giorni”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro un termine massimo di 90 giorni”*;
- Alla Sezione C.3.e (Concessione dell’Agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria), al comma 1 è stato eliminato *“sul BURL”*;
- Alla Sezione C.3.f (Sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento) al comma 1 la frase *“Entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto provvedimento di concessione”* è stata sostituita con la seguente frase *“Entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”*;
- Alla Sezione C.4.a. (Erogazione dell’Agevolazione), il comma 1, lettere a) e b), è stato modificato come segue:
 - a) *“prima tranche, a titolo di anticipo, entro 45 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento pari all’80% del Co-finanziamento (60% Soggetto Finanziatore e 20% Regione Lombardia);*
 - b) *il saldo (20% Regione Lombardia)”*; a conclusione del Progetto, entro 45 giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto Gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del saldo di cui al successivo art. C.4.b.”
- Alla Sezione C.4.a. (Erogazione dell’Agevolazione), al comma 2, è stata inserita la lettera d): *“della regolarità dei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore; qualora il Soggetto beneficiario non provvedesse a regolarizzare la propria posizione entro un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi viene emesso provvedimento di decadenza parziale della quota a saldo dell’Agevolazione concessa e sono attivate le procedure di recupero ai sensi della L.r. del 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i. per la quota già erogata”*;
- Alla Sezione C.4.b (Caratteristiche della fase di rendicontazione) al comma 4, la frase *“La richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla suddetta documentazione, deve essere presentata entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione”* è sostituita dalla seguente frase *“La richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla suddetta documentazione, deve essere presentata entro 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”*;
- Alla Sezione C.4.c. (Rideterminazioni delle Agevolazioni), al comma 4, la frase *“per soglie di rendicontazione inferiori al 70% e superiori al 60%”* è stata sostituita da *“per soglie di rendicontazione inferiori al 80% e superiori al 60%”*;
- Alla Sezione D.1.a., al comma 1, lettera a), è stata sostituita la frase *“dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione”* con la seguente frase *“dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”*;
- Alla Sezione D.1.a., al comma 1, lettera b), dopo le parole *“richiesta di erogazione del saldo”* sono state aggiunte le seguenti parole: *“per il tramite dei Soggetti Finanziatori”* ed è stata sostituita la frase *“dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione”* con la seguente frase *“dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”*;

- Alla Sezione D.1.a., al comma 2, dopo le parole “*provvedimento di decadenza*” sono state aggiunte le parole: “*totale o parziale*”;
- Alla Sezione D.2.b., al comma 1, dopo la parola “*decadenza*” è aggiunta la parola “*totale*”;
- Alla Sezione D.2.b. (Decadenza), al comma 2, è aggiunta la lettera d): “*presenza di irregolarità nei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore relativamente alla propria quota di Co-finanziamento in fase di erogazione del saldo: in tal caso, il Gestore, completata la verifica della rendicontazione della spesa di cui all’art. C.4.b, invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e al Soggetto Finanziatore per accertare che la irregolarità nei pagamenti sia stata sanata, sospendendo l’erogazione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza parziale dal saldo dell’Agevolazione concessa*”;
- Alla Sezione D.2.c. (Risoluzione del Contratto di Co-finanziamento) al comma 1, dopo le parole “*in caso di decadenza*” è aggiunta la parola “*totale*”;
- Alla Sezione D.3 (Variazioni e proroghe dei termini) ai commi 7 e 8 la frase “*dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione*” è sostituita con la seguente frase “*dalla data di approvazione del provvedimento di concessione*”;
- Alla Scheda informativa, di cui alla Sezione D.8 (Pubblicazione, informazioni e contatti), al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
 - sotto il titolo “*Di cosa si tratta*”, dopo le parole “*(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i.*” si aggiunge: “*e dei Confidi iscritti all’elenco di cui agli artt. 106 o 112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.*”;
 - sotto il titolo “*Caratteristiche dell’Agevolazione*”, dopo le parole “*da un Operatore di microcredito*” sono aggiunte le parole “*o da un Confid*”;
 - sotto il titolo “*Data apertura*”, dopo le parole “*ore 10.30*” sono indicate le seguenti parole: “*del 16 dicembre 2024*”;
 - sotto il titolo “*Come partecipare*”, dopo le parole “*Operatore di microcredito*” sono aggiunte le parole “*o un Confid*”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, alla lettera c) dopo le parole “*Operatore di microcredito*” sono aggiunte le seguenti parole: “*o da un Confid*”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la lettera d), come segue:
“*Confidi*”: *ConSORZI di Garanzia Collettiva dei Fidi di cui all’art. 106 o di cui all’112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che concedono i Finanziamenti e che hanno sottoscritto la Convezione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 e aderiscono al presente avviso sottoscrivendo l’apposita Scheda Tecnica di Misura. L’elenco dei Confidi è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni*”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), il comma 1, lettera h), è riformulato come segue:
“*Operatore di microcredito*”: *gli intermediari iscritti all’elenco di cui all’art. 111 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che hanno sottoscritto la Convezione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 258 del 8 maggio 2023 e aderiscono al presente avviso sottoscrivendo l’apposita Scheda di Misura di cui al provvedimento che approva il presente avviso. L’elenco degli Operatori di microcredito è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni*”;

- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, lettera k), dopo le parole “Operatore di microcredito” sono aggiunte le parole “o il Confidi”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, lettera k), dopo le parole “su risorse regionali” si aggiunge “di cui alle D.G.R. n. XI/7345 del 14 novembre 2022 e D.G.R. n. XII/258 del 8 maggio 2023”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, si aggiunge la lettera n), come segue: “Soggetto Finanziatore”: *si intende un Operatore di Microcredito che ha sottoscritto apposita convenzione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2023, n. 258 e Scheda Tecnica di Misura di cui al provvedimento che approva il presente avviso o un Confidi che ha sottoscritto apposita convenzione ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 e la Scheda Tecnica di Misura di cui al provvedimento che approva il presente avviso;*
- Alla Sezione D.12 (Riepilogo date e termini temporali), sotto la voce “Tempistiche” in “Attività - presentazione della domanda su Bandi e Servizi”, dopo le parole “ore 10.30” si aggiungono le parole “del 16 dicembre 2024”;
- Alla Sezione D.12 (Riepilogo date e termini temporali), sotto la voce “Tempistiche” in “Esito della valutazione delle domande presentate (provvedimento di concessione o non concessione), le parole “entro 120 giorni” sono sostituite dalle parole “entro 90 giorni”;
- Alla Sezione D.12 (Riepilogo date e termini temporali), sotto le voci “Durata dei progetti”, “Stipula dei contratti” e “Presentazione della rendicontazione delle spese” la frase “dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione” è sostituita con la seguente frase “dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”;
- Alla Sezione D.13 – Allegato 13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali, al punto 2 “Finalità e base giuridica del trattamento” sezione “Base giuridica” è aggiunta la seguente frase: “della D.G.R. n. 3425 del 18 novembre 2024 “2021IT16RFPR010 – DETERMINAZIONI SULLA MISURA “MICROCREDITO” DI CUI ALLA DGR 24.07.2023, N. XII/737 A VALERESULL’AZIONE 1.3.3 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI” DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027”.

Allegato 2

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - “UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE”

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

AZIONE 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI”

**AVVISO DELLA MISURA “MICROCREDITO”
Testo coordinato – 12 dicembre 2024**

CUP E48I23004640009

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
<i>Riferimenti normativi europei</i>	4
<i>Riferimenti normativi nazionali</i>	5
<i>Riferimenti normativi regionali</i>	6
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	7
A.4 SOGGETTO GESTORE.....	9
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	9
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	9
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	9
<i>B.1.a Fonte di finanziamento</i>	9
<i>B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione</i>	9
<i>B.1.c Regime di aiuto</i>	11
B.2 PROGETTI FINANZIABILI	12
<i>B.2.a Caratteristiche dei Progetti</i>	12
<i>B.2.b Durata dei Progetti</i>	13
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ	14
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	15
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	15
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.....	18
C.3 ISTRUTTORIA.....	18
<i>C.3.a Modalità e tempi del procedimento</i>	18
<i>C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande</i>	18
<i>C.3.c Valutazione delle domande</i>	19
<i>C.3.d Integrazione documentale</i>	21
<i>C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria</i>	21
<i>C.3.f Sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento</i>	21
C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	22
<i>C.4.a Erogazione dell'Agevolazione</i>	22
<i>C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione</i>	23
<i>C.4.c Rideterminazione delle Agevolazioni</i>	24
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	25
D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	25
<i>D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari</i>	25
<i>D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari</i>	25
<i>D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa</i>	26
D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	26

<i>D.2.a Rinuncia</i>	26
<i>D.2.b Decadenza</i>	26
<i>D.2.c Risoluzione del Contratto di Co-finanziamento</i>	27
<i>D.2.d Recupero delle somme erogate</i>	27
D.3 VARIAZIONI E PROROGHE DEI TERMINI	28
D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI	29
D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	29
D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	30
D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	30
D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	30
D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	32
D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA.....	32
D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	32
D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI	34
D.13 ALLEGATI	36
<i>ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali</i>	36
<i>ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese</i>	39

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. La misura di Regione Lombardia “Microcredito” è attivata nell’ambito dell’Azione 1.3.3. “Sostegno agli investimenti delle PMI”, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

2. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. 737 del 24 luglio 2023, ha approvato gli elementi essenziali della misura, finalizzata ad agevolare la promozione dello start-up di impresa con il coinvolgimento diretto degli Operatori di microcredito iscritti all’elenco di cui all’art. 111 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. (di seguito “Operatori di microcredito”) e s.m.i..

3. Con successiva Deliberazione del 18 novembre 2024, n. 3425, la Giunta di Regione Lombardia ha esteso il coinvolgimento nell’ambito della misura “Microcredito” anche ai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi di cui all’art. 106 o di cui all’art. 112 bis del D.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (di seguito “Confidi”).

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) il Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
- c) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis in vigore fino al 31 dicembre 2023;
- d) il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- e) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. ed in particolare l’Allegato I per la definizione di PMI;
- f) il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- g) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- h) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- i) il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito regime de minimis o de minimis).

Riferimenti normativi nazionali

- a) Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i.;
- b) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.
- c) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- d) il Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i. artt. 106, 111, 112 e 112 bis
- e) il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- f) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- g) il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF) e s.m.i.;
- h) il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- i) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- j) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- k) la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" art. 1, comma 553;
- l) il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i.;
- m) il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e s.m.i.;
- n) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- o) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- p) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- q) l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è

chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

- r) Circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021, n. 33 del 31/12/2021 e n. 13 del 28/03/2024.

Riferimenti normativi regionali

- a) La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e s.m.i.;
- b) la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.;
- c) la Legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” e s.m.i.;
- d) la Legge regionale n. 17 del 8 agosto 2022 “Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all’art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell’Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il “Fondo investimenti imprese” destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di 115.000.000,00 euro, comprensiva dei costi di gestione, incrementata dalla D.G.R. n. 7595/2022 di ulteriori 95.000.000 euro e dalla D.G.R. n. 737/2023 di ulteriori 24.000.000 euro;
- e) la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. XI/4155 che ha approvato la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’innovazione - S3 di Regione Lombardia in vista della programmazione 2021-2027 aggiornata con la D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5688 avente ad oggetto “Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia”;
- f) la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: “Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia”;
- g) il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- h) la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- i) la D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 che ha approvato lo schema generale di convenzione quadro tra Regione Lombardia e gli intermediari finanziari per l’attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e definito le modalità di convenzionamento;
- j) la D.G.R. 8 maggio 2023, n. XII/258 che, in attuazione dell’art. 3-ter della L.R. 11/2014 e s.m.i., ha approvato lo schema generale di convenzione quadro per l’attivazione di strumenti finanziari con gli Operatori del Microcredito sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali;

- k) la D.G.R. 17 luglio 2023, n. XII/688 che ha approvato il protocollo di intesa tra Regione Lombardia e ENI s.p.a per il miglioramento delle performance ESG delle imprese del territorio attraverso la condivisione e valorizzazione della piattaforma open-es, strumento di analisi e sviluppo del percorso di sostenibilità e competitività delle PMI e delle filiere del sistema economico lombardo, sottoscritto il 20 luglio 2023 e che consente alle imprese lombarde di ottenere gratuitamente il report di sostenibilità;
- l) la D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 “Approvazione dei criteri applicativi della misura “Microcredito” a valere sull’ Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI” del PR FESR Lombardia 2021-2027e determinazioni sull’applicazione della metodologia per l’assegnazione del credit scoring di cui alla D.G.R. 7 novembre 2022, n. XI/7269”;
- m) la D.G.R. 18 novembre2024, n. XII/3425 “Modifica dei criteri applicativi della misura “Microcredito” a valere sull’Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI” del PR FESR Lombardia 2021-2027” di cui alla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Sono Soggetti beneficiari del presente avviso:

- a) le PMI così come definite all’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1. siano regolarmente costituite, iscritte e attive da massimo 5 (cinque) anni nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso;
 - 2. abbiano una Sede oggetto del Progetto in Lombardia alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. La presenza della Sede deve essere rilevabile dalla visura camerale e presso tale Sede devono essere realizzate le attività di Progetto di cui al successivo art. B.2.a;
- b) i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1. abbiano dichiarato l’inizio attività da massimo 5 (cinque) anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. secondo le modalità ivi previste e abbiano la partita IVA attiva¹;
 - 2. abbiano il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate e come definito all’art. 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” e abbiano una Sede oggetto del Progetto in Lombardia alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso e presso tale Sede devono essere realizzate le attività di Progetto di cui al successivo art. B.2.a.

¹ I cinque anni vengono calcolati a decorrere dalla data di attribuzione della partita IVA.

Il requisito della dimensione di impresa di cui al presente comma lettera a) deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'Agevolazione.

2. Sia le PMI che i lavoratori autonomi di cui al precedente comma devono aver ottenuto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, una delibera di finanziamento da parte di uno degli Operatori di microcredito convenzionati con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2023, n. 258 oppure da parte di uno dei Confidi convenzionati con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 (di seguito congiuntamente "Soggetti Finanziatori") e che abbiano sottoscritto la relativa Scheda Tecnica di Misura.

3. Sono esclusi dall'Agevolazione:

- a) i soggetti afferenti al codice primario Istat Ateco 2007 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelli iscritti all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.R. 31/2008 art. 13 bis;
- b) i soggetti afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2007 sezione H 52 (magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) e al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2007 sezione K (attività finanziarie e assicurative);
- c) i soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007;
- d) i soggetti che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. (di seguito "de minimis");
- e) i soggetti in insolvenza ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento de minimis;
- f) i soggetti che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità della domanda (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità)
- g) i soggetti che non siano in regola con la normativa antimafia vigente;
- h) solo nel caso di Co-finanziamento da parte di un Operatore di microcredito, i soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 111 del TUB e relative disposizioni attuative (D.M. 176/2014 e s.m.i.) a cui gli Operatori di microcredito non possono concedere finanziamenti.

4. Sono esclusi i Soggetti richiedenti che non rispettano il requisito della Sede sul territorio regionale al momento della presentazione della domanda.

5. La Sede oggetto del Progetto di cui al precedente comma 1 lettera a.2) e b.2), dichiarata in fase di presentazione della domanda, potrà essere variata, successivamente alla concessione dell'Agevolazione, con le modalità e nei termini di cui al successivo art. D.3.

6. Ogni Soggetto richiedente può presentare una sola domanda di partecipazione fatti salvi i casi in cui:

- a) vi sia stato ritiro o rinuncia formale alla precedente domanda;
- b) eventuali precedenti domande non siano state ammesse o siano state oggetto di provvedimento di decadenza (con avvenuta restituzione delle eventuali somme da recuperare).

7. Può essere ammessa ad Agevolazione solo una delle imprese che rientrano nello stesso perimetro di impresa unica di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i..

A.4 Soggetto gestore

1. Finlombarda S.p.A svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Soggetto gestore della misura, sulla base di uno specifico Accordo di finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria della misura è pari a euro 24.000.000,00 (ventiquattromilioni) comprensiva degli oneri di gestione, in base a quanto previsto dalla D.G.R. 24 luglio 2023, n. 737.

2. La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

3. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell'importo della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande saranno collocate in lista di attesa e potranno accedere alla fase istruttoria solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 10%, verrà preclusa la presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà con specifico provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente avviso è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, a valere su:

- a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%;
- b) Risorse statali per il 42%;
- c) Risorse regionali per il 18%.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili; all'Agevolazione viene abbinato un finanziamento concesso a condizioni di mercato da un Soggetto Finanziatore finalizzato a sostenere il restante 60% delle spese ammissibili.

2. L'ammontare massimo della somma tra l'Agevolazione ed il finanziamento del Soggetto Finanziatore è compreso:

- i. se il Soggetto Finanziatore è un Confidi, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 100.000,00 (centomila) per tutte le tipologie di Soggetti richiedenti;
- ii. se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila); qualora il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata, l'ammontare massimo della somma tra il

finanziamento regionale ed il finanziamento dell'Operatore di microcredito è elevabile a euro 100.000,00 (centomila).

3. Il finanziamento regionale ha le seguenti caratteristiche:

- i. Importo: pari al 40% delle spese ammissibili con un minimo di euro 6.000,00 (seimila) ed un massimo di:
 - a. euro 30.000,00 (trentamila) se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, elevabile a euro 40.000,00 (quarantamila) nel caso di società a responsabilità limitata;
 - b. euro 40.000,00 (quarantamila) se il Soggetto Finanziatore è un Confidi;
- ii. Durata: compresa tra un minimo di 8 semestri ed un massimo di 10 semestri, incluso il periodo di preammortamento di 4 semestri (che in ogni caso viene ridotto nel caso in cui l'erogazione del saldo avvenga prima dei 4 semestri con rimborso che inizierà alla prima scadenza fissa per il rimborso successiva alla data di erogazione del saldo) ed escluso il preammortamento tecnico per arrivare alla prima scadenza fissa di rimborso;
- iii. Modalità di rimborso: a quota capitale costante con rate semestrali a scadenza fissa (5 marzo, 5 settembre);
- iv. Tasso di interesse: tasso fisso pari a 0%.

4. Il finanziamento del Soggetto Finanziatore ha le seguenti caratteristiche:

- i. Importo: pari al 60% delle spese ammissibili con un minimo di euro 9.000,00 (novemila) ed un massimo di:
 - a. euro 45.000,00 (quarantacinquemila) se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, elevabile a euro 60.000,00 (sessantamila) nel caso in cui il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata;
 - b. euro 60.000,00 (sessantamila) se il Soggetto Finanziatore è un Confidi.
- ii. Durata: compresa tra un minimo di 8 semestri ed un massimo di 10 semestri, incluso l'eventuale periodo di preammortamento massimo di 4 semestri ed escluso l'eventuale preammortamento tecnico per arrivare alla prima scadenza di rimborso;
- iii. Modalità di rimborso: a rata costante con rate mensili o trimestrali;
- iv. Tasso di interesse: tasso fisso con TAN (Tasso Annuale Nominale)² pari al massimo al 9%, determinato sulla base delle valutazioni di merito creditizio;
- v. Spese di istruttoria: i Soggetti Finanziatori richiederanno ai Soggetti beneficiari spese di istruttoria o similari in relazione al finanziamento nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del finanziamento complessivo concesso.

5. Il tasso di interesse complessivo applicato al Co-finanziamento sarà pari alla media ponderata finale tra il tasso pari a 0% applicato alla quota regionale e il tasso applicato dal Soggetto Finanziatore.

6. A supporto del Co-finanziamento, il Soggetto Finanziatore potrà acquisire tutti i tipi di garanzie ad eccezione delle garanzie di natura reale (e quindi sarà esclusa, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del Co-finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto). Si precisa che sulla quota di finanziamento del Soggetto Finanziatore potrà essere attivata una garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. o

² Il TAN potrà, con apposito provvedimento del Dirigente della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" di Regione Lombardia, essere adeguato annualmente in aumento o in diminuzione rispetto alle variazioni del tasso IRS a 5 anni, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. XII/258/2023.

altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi; sulla quota di finanziamento di Regione Lombardia non potrà essere attivata alcuna garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi.

7. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto beneficiario.

8. È prevista la remissione parziale della quota del finanziamento concesso da Regione Lombardia (c.d. *capital rebate*), abbuonando le ultime rate per un importo massimo pari al 50% della quota capitale del finanziamento regionale al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. il Soggetto gestore abbia concluso positivamente, ovvero con rideterminazione dell'Agevolazione, la verifica della documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento;
- b. il Soggetto beneficiario abbia rimborsato a Regione Lombardia almeno il 50% della quota capitale del finanziamento regionale concesso ed erogato;
- c. il Soggetto beneficiario sia in regola con i pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore come da piano di ammortamento tempo per tempo vigente.

B.1.c Regime di aiuto

1. L'Agevolazione di cui al presente avviso è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

2. Nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. per gli aiuti de minimis:

- a. la concessione dell'Agevolazione non è rivolta a soggetti appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- b. i Soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che:
 - i. attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - ii. informino per le PMI iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - iii. informino per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- c. le Agevolazioni non sono concesse a soggetti che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori ai sensi dell'art. 4 paragrafo 6 del predetto Regolamento;
- d. le Agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis.

3. In applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, l'Agevolazione sarà concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

4. In attuazione della circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento. Sono escluse le spese finanziate con risorse PNRR secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024.

5. L'Agevolazione di cui al presente avviso è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili all'Agevolazione di cui al presente avviso, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata al precedente art. B.1.c, i Progetti:

- a) che comportino l'avvio o lo sviluppo di un'attività d'impresa per un importo minimo dell'investimento pari a euro 15.000,00 (quindicimila) ed un importo massimo agevolabile pari a euro:
 - i. euro 100.000,00 (centomila), se il Soggetto Finanziatore è un Confidi;
 - ii. euro 75.000,00 (settantacinquemila) se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di Microcredito; tale importo è elevabile a euro 100.000,00 (centomila) qualora il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata;
- b) che siano realizzati unicamente presso una Sede oggetto del Progetto ubicata in Lombardia; in presenza di più Sedi ubicate in Lombardia, il Soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.

2. In ogni caso i Progetti devono soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, come indicato al successivo art. B.3 comma 6.

3. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili³, eccetto:
- i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

4. In ogni caso, non sono ammissibili Progetti destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti ammessi ad Agevolazione devono essere realizzati e rendicontati secondo le modalità di cui al successivo art. C.4.b entro 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dell'Agevolazione concessa.

2. È fatta salva la possibilità di richiedere proroghe, attraverso il Soggetto Finanziatore, fino ad un massimo di 3 (tre) mesi aggiuntivi complessivi, che possono essere autorizzate dal Responsabile di Procedimento, a fronte di motivate richieste dei Soggetti beneficiari, nei termini ed alle condizioni indicati al successivo art. D.3.

³ In merito all'applicazione di questa lettera dell'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1058/21, si specifica quanto segue:

- i. il divieto di finanziare con le risorse FESR “gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili” è da intendersi come riferito ai singoli investimenti che sono realizzati nell'ambito di un Progetto, indipendentemente dalla finalità del Progetto stesso; a non essere considerato ammissibile è il singolo investimento (pertanto la spesa) e non l'intero Progetto;
- ii. in caso di investimenti che ricadono solo parzialmente nel divieto, è possibile ammettere la quota parte di spesa che non vi ricade, senza compromettere l'ammissibilità dell'intera spesa interessata, e tantomeno dell'intero Progetto;
- iii. oltre alle eccezioni specificatamente richiamate nei vari punti dell'articolo 7, un'eccezione è possibile nel caso in cui il Soggetto beneficiario possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che soddisfino le condizioni previste dal divieto; in questi casi non è ritenuta motivazione adeguata il fatto che le tecnologie ammissibili siano troppo costose.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto beneficiario, ritenute pertinenti al Progetto nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, richiamata al precedente art. B.1.c.

2. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di Spese effettivamente sostenute a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al Progetto di avvio o sviluppo d'impresa:

- a) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, hardware (esclusi smartphone e cellulari) e impianti per la produzione di energia rinnovabile, termica e frigorifera;
- b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili (per un periodo di 12 mesi), brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa di cui alle lettere da a) a e) (con esclusione della presente lettera b));
- c) consulenze specialistiche e altre spese funzionali alla registrazione di marchi, brevetti e per l'acquisizione di certificazioni di qualità;
- d) prestazioni e consulenze relative all'avvio e sviluppo d'impresa nei seguenti ambiti:
 1. marketing e comunicazione (compresi la progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione del sito internet, la registrazione del dominio, la progettazione del piano di lancio dell'attività e/o i costi relativi a strumenti di comunicazione e promozione, come ad esempio messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);
 2. logistica;
 3. produzione;
 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa;
 5. contrattualistica;
 6. contabilità e fiscalità;
- e) corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti;
- f) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui alle lettere da a) a e).

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

- a) a seconda della natura, le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla Sede in Lombardia indicata in domanda quale sede di realizzazione del Progetto;
- b) le spese, per essere ammissibili, devono essere effettivamente sostenute (fatturate e interamente quietanzate) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione ed entro il Termine di realizzazione del Progetto, di cui al precedente art. B.2.b; non saranno ammessi pagamenti di acconti effettuati prima della data di presentazione della domanda;
- c) le spese di cui alla lettera a) comma 2 del presente articolo possono includere le spese per il montaggio, trasporto, manodopera, opere murarie e impiantistiche strettamente funzionali, collegate ed inserite nella stessa fattura dei beni cui si riferiscono;
- d) le spese di cui alla lettera a) comma 2 del presente articolo, per essere ammissibili, devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo ed essere strettamente funzionali all'attività svolta e/o all'efficientamento energetico.

4. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) le spese per l'acquisto di rami di azienda;
- b) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;
- c) le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
- d) le spese per autoveicoli, veicoli in generale e tutti i veicoli targati;
- e) le spese per l'acquisto di beni usati, intendendo per beni tutte le tipologie di spesa di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo;
- f) le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario, da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela entro il grado stabilito dall'art. 77 del Codice Civile) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Soggetto Beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente dell'Impresa beneficiaria stessa. In sede di rendicontazione delle spese l'Impresa beneficiaria presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all'articolo D.4.;
- g) le spese di personale interno;
- h) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- i) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- j) le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati;
- k) ulteriori spese non espressamente indicate nell'elenco delle spese ammissibili.

5. Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 250,00 (duecentocinquanta), siano esse fatture di acconto e/o di saldo.

6. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH sono relative all'acquisizione dei macchinari di cui al presente articolo comma 2 lettera a). Tali spese sono da ritenersi conformi nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- i. iscrizione del fornitore, del trasportatore o dell'installatore nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- ii. iscrizione del produttore o del distributore (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al presente avviso e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'art. D.4 del presente avviso.

7. Ulteriori specifiche sulle spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente avviso.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. I Soggetti richiedenti, aventi le caratteristiche di cui all'art. A.3, possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso esclusivamente attraverso un Soggetto Finanziatore scelto tra quelli

che abbiano sottoscritto apposita convenzione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 oppure ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2023 n. 258 e che abbiano sottoscritto la relativa Scheda Tecnica di Misura. L'elenco dei Soggetti Finanziatori è disponibile ai seguenti link:

- [link per elenco Operatori di Microcredito](#)
- [link elenco Confidi](#)

2. I Soggetti Finanziatori presenteranno la domanda di partecipazione per nome e per conto del singolo Soggetto richiedente, esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore **10:30 del 16 dicembre 2024**.

3. L'accesso alla piattaforma Bandi e Servizi per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente dai Soggetti Finanziatori.

4. Nella domanda, il Soggetto Finanziatore deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione della piattaforma Bandi e Servizi le informazioni generali relative al Soggetto richiedente, al Progetto e i dati relativi alla delibera di finanziamento dell'operazione di microcredito.

5. Al termine della compilazione della domanda su Bandi e Servizi, il Soggetto Finanziatore deve provvedere ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata:

- a) domanda di partecipazione, contenente la delega ricevuta dal Soggetto richiedente per la partecipazione al presente avviso; la domanda di partecipazione dovrà essere scaricata da Bandi e Servizi e ri-allegata sulla piattaforma previa sottoscrizione da parte del rappresentante legale del Soggetto richiedente con firma digitale o elettronica;
- b) la documentazione attestante l'avvenuta delibera di un'operazione di microcredito da parte del Soggetto Finanziatore, corredata dal modulo di adeguata verifica del Soggetto Finanziatore;
- c) per le PMI modulo per il calcolo della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
- d) modulo di adeguata verifica, secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi, sottoscritto con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del Soggetto richiedente e accompagnato dai documenti di identità, in corso di validità, e dai codici fiscali dei soggetti indicati nel modulo stesso;
- e) solo nel caso in cui il Soggetto richiedente sia un lavoratore autonomo:
 - i. la documentazione comprovante l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate, attestante il domicilio fiscale dove viene esercitata l'attività professionale e la tipologia di attività svolta;
 - ii. nel caso in cui il Soggetto richiedente sia iscritto ad altri Enti previdenziali o casse (diversi da INPS, INAIL, Cassa Edile), copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva del richiedente valida al momento della presentazione della domanda e con l'esplicitazione del periodo di validità;
 - iii. modulo per la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
- f) in caso di richiesta di premialità di cui al successivo art. C.3.c comma 2, l'eventuale documentazione richiesta a supporto, ossia:
 - i. per la premialità relativa alla sostenibilità ambientale, di cui alla lettera d) del predetto art. C.3.c comma 2, l'eventuale certificazione ambientale di processo o di prodotto e/o, per valutare il contributo alla tutela dell'ecosistema ambientale, il report gratuito di sostenibilità prodotto dalla piattaforma OPEN ES di cui alla D.G.R. 17 luglio 2023, n. XII/6888 (<https://www.openes.io/it>);

- ii. per la premialità relativa alla rilevanza della componente femminile di cui alla lettera e) del predetto art. C.3.c comma 2, a supporto della rilevanza della componente femminile, l'eventuale certificazione della parità di genere.

6. Il mancato caricamento elettronico dell/i documento/i di cui al precedente comma 5 lett. a) e b) costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 5 lett. c), d) ed e), la mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo art. C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della domanda.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 5 lett. f), la mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla domanda di partecipazione al presente avviso, determina la mancata attribuzione del relativo punteggio di premialità previsto all'art. C.3.c.

7. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al presente avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

8. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16 - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. art 15 D.lgs. n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di Agevolazione deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società agricole - Allegato B art. 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis, Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive - Allegato B art. 27 bis).

9. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio informatico al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Soggetto Finanziatore e al Soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

10. La domanda di partecipazione trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente avviso si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio informatico al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi.

2. Lo sportello rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. A.5 e prevede una fase di verifica di ammissibilità e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al presente avviso è svolta dal Soggetto gestore e prevede una fase di verifica di ammissibilità delle domande di cui al successivo art. C.3.b ("Verifica di ammissibilità delle domande") e una fase di valutazione tecnica di cui all'art. C.3.c ("Valutazione delle domande").

2. L'istruttoria delle domande di partecipazione al presente avviso si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 90 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio al protocollo delle domande di partecipazione, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria di ammissibilità delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- a) correttezza delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- b) completezza dei contenuti, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente avviso;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti previsti dal presente avviso. La verifica di ammissibilità relativa a quanto previsto all'art. A.3 comma 1 lett. a.1, a.2, b.1 e b.2 e comma 3 lett. a), b), c) e h) sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore come dettagliato nella Scheda Tecnica di Misura.

2. In caso di esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità, il Soggetto gestore trasmette tale esito al Responsabile del Procedimento che dichiara, con proprio provvedimento, la non ammissibilità della domanda alla valutazione di cui al successivo art. C.3.c e quindi all'Agevolazione e provvede a darne comunicazione ai Soggetti Finanziatori e ai Soggetti richiedenti. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità, la domanda è sottoposta a valutazione tecnica.

C.3.c Valutazione delle domande

1. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità di cui al precedente art. C.3.b, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto sulla base dei seguenti criteri:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	SOTTOCRITERI	PARAMETRI	PUNTEGGIO	
Qualità dell'operazione (0-60)	Qualità progettuale (0-30)		Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0	
			Parzialmente adeguata	8	
			Adeguata	25	
			Più che adeguata	30	
	Coerenza dei costi e dei tempi (0-30)	Coerenza dei tempi (0-15)		Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
				Parzialmente adeguata	6
				Adeguata	10
				Più che adeguata	15
		Coerenza dei costi (0-15)		Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
				Parzialmente adeguata	6
				Adeguata	10
				Più che adeguata	15
Grado di innovazione dell'operazione rapportata al contesto specifico (0 - 40)			Non adeguato o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0	
			Parzialmente adeguata	10	
			Adeguata	26	
			Più che adeguata	40	
Punteggio totale assegnabile al netto delle premialità				100	
Premialità	Soggetto richiedente impresa Benefit ai sensi della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) art.1, commi 376-384		SI	2	
			NO	0	
	Coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)		SI	2	
			NO	0	
	Presenza di interventi di inclusione sociale (ad esempio di soggetti fragili)		SI	2	
			NO	0	
	Sostenibilità ambientale in termini di presenza di certificazione ambientale di processo o di prodotto e/o contributo alla tutela dell'ecosistema ambientale		SI - certificazioni	2	
			SI- report di sostenibilità da Open Es	1	
			NO	0	
	Rilevanza (almeno 20% delle quote societarie) della componente femminile (o presenza di certificazione di parità genere) ⁴		SI	2	
NO			0		

⁴ Per la verifica della rilevanza della componente femminile del Soggetto richiedente saranno considerate:

Nell'ambito della valutazione tecnica del progetto viene effettuata la verifica della coerenza rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a. La mancata coerenza del progetto rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a comporta la non ammissibilità della domanda.

2. Per quanto riguarda le premialità di cui alla precedente tabella:

- a) la qualifica del Soggetto richiedente quale impresa Benefit dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda e sarà verificata attraverso la denominazione del Soggetto richiedente come risultante in visura camerale;
- b) la coerenza del Progetto con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3) ai sensi della D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021 ("Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della S3 2021-2027 di Regione Lombardia") dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda, specificando la Macrotematica S3 rispetto alla quale il Progetto risulta coerente, e sarà verificata sulla base della descrizione degli elementi di coerenza fornita in sede di presentazione della domanda;
- c) la presenza di interventi di inclusione sociale (ad esempio di soggetti fragili) dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda e sarà verificata sulla base della relativa descrizione fornita in sede di presentazione della domanda;
- d) la sostenibilità ambientale in termini di presenza di certificazione ambientale di processo o di prodotto dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda e sarà verificata sulla base della presenza di certificazione ambientale allegata alla domanda; il contributo alla tutela dell'ecosistema ambientale dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della domanda e sarà verificato attraverso il report gratuito di sostenibilità prodotto dalla piattaforma OPEN ES di cui alla D.G.R. n. XII/6888 del 17 luglio 2023 (<https://www.openes.io/it>);
- e) la rilevanza della componente femminile (o presenza di certificazione di parità genere) dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda e sarà verificata, in alternativa, a scelta del Soggetto richiedente, sulla base della composizione della compagine sociale oppure sulla base della presenza di certificazione della parità di genere UNI/Pdr 125:2022, come meglio descritto nella nota 4 a piè di pagina.

I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 4 punti complessivi.

3. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti al netto della premialità. Per essere ammessi all'A agevolazione, i Progetti dovranno conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, pari ad almeno 60 (sessanta) punti.

4. Nell'ambito della valutazione delle domande verrà effettuata la verifica della coerenza delle spese del Progetto rispetto alle voci di spesa ammissibili di cui all'art. B.3. Nel caso in cui vengano rilevate spese non ammissibili, il Gestore propone al Responsabile del Procedimento, nell'ambito della trasmissione delle risultanze di cui al comma successivo, la riduzione dell'investimento ammissibile.

-
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
 - le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale.

In alternativa a quanto sopra, ai fini della verifica della rilevanza della componente femminile sarà sufficiente la presenza di certificazione della parità di genere UNI/Pdr 125:2022, di cui il Soggetto richiedente dovrà allegare copia in fase di presentazione della domanda di partecipazione.

5. Al termine della valutazione delle domande, il Soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del Procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione.

C.3.d Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande di cui agli articoli C.3.b e C.3.c, Regione Lombardia, anche per il tramite del Gestore, si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti richiedenti, per il tramite dei Soggetti Finanziatori, i chiarimenti e/o le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).

2. In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In caso di mancata risposta del Soggetto Finanziatore entro il termine stabilito, l'istruttoria sarà svolta sulla base della documentazione agli atti.

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Il Responsabile del Procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori della proposta di Agevolazione concedibile, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse ad Agevolazione. I provvedimenti vengono pubblicati sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea nella sezione relativa all'avviso "Microcredito" <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#> e, sui canali previsti dal Si.Ge.Co. del PR FESR tempo per tempo vigente.

2. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia, ai Soggetti richiedenti e ai Soggetti Finanziatori, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in domanda, il decreto di concessione, specificando l'entità dell'Agevolazione concessa e le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione della stessa, oppure invia, mediante le medesime modalità, il decreto di non ammissione.

3. I Soggetti beneficiari possono presentare domanda di partecipazione alla misura "Linea Competenze 21-27 per l'innovazione green e digitale delle imprese lombarde" di cui al bando approvato con determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 98/2023 del 10 luglio 2023 ex D.G.R. n. 7535/2022.

C.3.f Sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento

1. Entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione, il Soggetto beneficiario sottoscriverà con il Soggetto Finanziatore un unico Contratto di Co-finanziamento relativo sia alla quota del finanziamento regionale che alla quota del finanziamento del Soggetto Finanziatore.

2. Qualora il termine di cui al precedente comma non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o ai Soggetti Finanziatori, le delibere di concessione del finanziamento emesse dal Soggetto Finanziatore perderanno di efficacia ed il Responsabile del Procedimento del presente avviso provvederà a decretare il Soggetto beneficiario decaduto dall'Agevolazione concessa.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Erogazione dell'Agevolazione

1. Il Soggetto Finanziatore erogherà al Soggetto beneficiario sia il finanziamento relativo alla quota regionale che il finanziamento relativo alla propria quota, secondo le seguenti modalità:

- a) prima tranche, a titolo di anticipo, entro 45 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento pari all'80% del Co-finanziamento (60% Soggetto Finanziatore e 20% Regione Lombardia);
- b) il saldo (20% Regione Lombardia), a conclusione del Progetto, entro 45 giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto Gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del saldo di cui al successivo art. C.4.b.

2. L'erogazione del saldo del Co-finanziamento viene effettuata a seguito della relativa richiesta presentata dal Soggetto beneficiario per il tramite del Soggetto Finanziatore e previa verifica da parte del Soggetto Gestore:

- a) della documentazione di cui all'art. C.4.b comma 2;
- b) della presenza di insoluti⁵ su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto beneficiario; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione del Soggetto beneficiario;
- c) della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità;
- d) della regolarità dei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore; qualora il Soggetto beneficiario non provvedesse a regolarizzare la propria posizione entro un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi viene emesso provvedimento di decadenza parziale della quota a saldo dell'Agevolazione concessa.

3. L'erogazione del saldo del Co-finanziamento avviene a seguito della conclusione con esito positivo della verifica della documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione o dell'eventuale rideterminazione della quota del finanziamento regionale da parte del Soggetto gestore ai sensi del successivo art. C.4.c, finalizzata al mantenimento di un importo del finanziamento regionale pari al 40% delle spese ammesse.

4. Nel caso in cui si dovesse verificare la fattispecie della ridetermina di cui al comma precedente, il Soggetto Finanziatore ha la facoltà di rideterminare a sua volta la propria quota di finanziamento così da mantenere un importo del proprio finanziamento pari al 60% delle spese ammesse.

5. Ove applicabile, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1/6/2015). In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

6. Il capital rebate di cui all'art. B.1.b comma 8 sarà riconosciuto al verificarsi delle seguenti condizioni:

⁵ Si considerano insoluti, nel caso in cui si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

- a. il Soggetto gestore abbia concluso positivamente, ovvero con rideterminazione dell'Agevolazione, la verifica della documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento;
- b. il Soggetto beneficiario abbia rimborsato a Regione Lombardia almeno il 50% della quota capitale del finanziamento regionale concesso ed erogato;
- c. il Soggetto beneficiario sia in regola con i pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore come da piano di ammortamento tempo per tempo vigente.

7. La richiesta di capital rebate deve essere formalizzata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore sulla piattaforma Bandi e Servizi al maturarsi delle condizioni di cui al comma precedente e verrà approvata con specifico provvedimento assunto dal Soggetto gestore, che provvederà ad aggiornare il Registro Nazionale Aiuti (RNA).

8. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra il momento in cui sono maturate tutte le condizioni per la richiesta del capital rebate ed il provvedimento di cui al comma precedente, il Soggetto beneficiario dovesse pagare ulteriori rate del finanziamento regionale, le stesse verranno restituite dal Soggetto gestore al Soggetto beneficiario in quanto pagamenti non dovuti.

9. Eventuali revoche relative al pagamento di una o più rate del finanziamento regionale intervenute dopo il provvedimento di attribuzione del capital rebate da parte del Soggetto gestore, non avranno effetti su tale provvedimento che resterà quindi pienamente valido ed efficace; in tale fattispecie il Soggetto beneficiario, pertanto, tornerà ad essere debitore unicamente per l'importo delle rate revocate.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento deve essere presentata dai Soggetti beneficiari attraverso i Soggetti Finanziatori esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima.

2. Con riferimento alla richiesta di erogazione di cui al comma precedente, il Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto Finanziatore, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

- a) richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento, contenente una relazione finale di Progetto che illustri i risultati e gli obiettivi conseguiti;
- b) la rendicontazione delle Spese effettivamente sostenute relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 2 e all'allegato D.13.b; in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- c) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo art. D.1.c;
- d) in caso di Soggetto beneficiario iscritto ad altri Enti previdenziali o casse (diversi da INPS, INAIL) copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva del beneficiario (qualora diverso da quello presentato in fase di adesione) valido al momento della presentazione della richiesta di erogazione del saldo e con l'esplicitazione del periodo di validità.

3. La documentazione di cui al precedente comma lett. a) deve essere allegata dal Soggetto Finanziatore sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario.

4. La richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla suddetta documentazione, deve essere presentata entro 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione, salvo proroga di cui all'art. B.2.b comma 2, pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

5. Il Soggetto gestore completerà la verifica della documentazione di cui al precedente comma 2 entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dall'acquisizione di tutta la documentazione.

6. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto Finanziatore, i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti. Le risposte pervenute oltre i termini sopraindicati non verranno prese in considerazione.

7. Le spese totali di Progetto, effettivamente sostenute, validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, non possono essere inferiori al 60% del costo totale del Progetto ammesso, a pena di decadenza dall'Agevolazione concessa; la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento di cui all'art. B.2.a. comma 1 lett. a). In ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del presente avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza dalla concessione. A tal fine, nella relazione finale di Progetto di cui al precedente art. C.4.b comma 2 lett. a), dovrà essere dato ampio riscontro e motivazione delle variazioni intervenute rispetto al Progetto ammesso in concessione.

8. Ulteriori caratteristiche per la rendicontazione delle spese sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente avviso.

C.4.c Rideterminazione delle Agevolazioni

1. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non comportano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

2. Le variazioni fra le spese ammesse e quelle rendicontate non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del Procedimento e, pertanto, non devono essere preventivamente comunicate, purché siano garantite le caratteristiche del Progetto e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo.

3. Qualora, per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. B.3 e dei criteri di cui all'Allegato D.13.b, la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale, risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione proporzionale dell'Agevolazione concessa in coerenza con quanto disposto al precedente art. B.1.b, purché sia rispettata la percentuale minima di realizzazione del 60% delle spese ammesse.

4. Nel caso in cui la ridetermina del Co-finanziamento sia superiore a quanto già erogato a titolo di anticipo (per soglie di rendicontazione inferiori all'80% e superiori al 60%), l'importo non dovuto dovrà essere restituito secondo quanto previsto al successivo art. D.2.d.

5. Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione concessa viene approvata tramite provvedimento del Soggetto gestore.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti beneficiari sono comunque obbligati a:

- a) procedere alla stipula del Contratto di Co-finanziamento con i Soggetti Finanziatori entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione, fatto salvo quanto disposto all'art. C.3.f;
- b) procedere all'invio della richiesta di erogazione del saldo, per il tramite dei Soggetti Finanziatori, entro 18 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. C.4.b comma 4, salvo eventuale proroga;
- c) realizzare le attività in conformità agli obiettivi del Progetto approvato;
- d) realizzare il Progetto per almeno il 60% dell'importo delle spese complessive ammesse con il decreto di concessione, nella Sede lombarda oggetto del Progetto ai sensi dell'art. A.3 comma 1;
- e) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del Co-finanziamento, la documentazione di spesa;
- f) non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione nei cinque anni successivi alla concessione dell'Agevolazione ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso, come previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 123 del 31 marzo 1998;
- g) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, il Soggetto gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- h) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

1. I Soggetti beneficiari si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, nei termini e condizioni indicati al successivo art. D.3:
 - i. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);
 - ii. le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto beneficiario all'Agevolazione;
 - iii. le eventuali variazioni di Sede oggetto del Progetto dichiarata in fase di presentazione della domanda, di cui al comma 1 dell'art. A.3;
- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 artt. 46, 47, 50 e Allegato IX.

2. Nello specifico, il Soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027/comunicare-il-programma>.

Nell'ambito di tali attività, il Soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.

3. Il Soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento di cui al precedente art. C.4.b.

4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il Soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la domanda sino al provvedimento di concessione dell'Agevolazione. Successivamente alla concessione, il Soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa.

2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Soggetto richiedente/beneficiario dovrà utilizzare Bandi e Servizi o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

In caso di ritiro della domanda, il Responsabile del Procedimento provvederà a prenderne atto. In caso di Agevolazione già concessa, il Responsabile del Procedimento prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa ai sensi del successivo art. D.2.b.

D.2.b Decadenza

1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 (ad eccezione degli obblighi di cui alle lett. c) d) e h));
- b) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale, fino all'erogazione del saldo del Co-finanziamento, venga meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'art. A.3 del presente avviso, salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario;
- c) rinuncia all'Agevolazione ai sensi del precedente art. D.2.a;

- d) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario (ad esclusione delle verifiche effettuate in fase di richiesta di erogazione del saldo);
- e) risoluzione del Contratto di Co-finanziamento avvenuta prima della richiesta di erogazione del saldo.

2. Il Soggetto gestore emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 lett. c), d) e h);
- b) presenza di insoluti⁶ su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto beneficiario; in caso di riscontrata irregolarità in fase di erogazione del saldo, il Gestore invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e al Soggetto Finanziatore e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione del Soggetto beneficiario;
- c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di richiesta di erogazione del saldo;
- d) presenza di irregolarità nei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore relativamente alla propria quota di Co-finanziamento in fase di erogazione del saldo: in tal caso il Gestore, completata la verifica della rendicontazione della spesa di cui all'art. C.4.b, invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e al Soggetto Finanziatore per accertare che la irregolarità nei pagamenti sia stata sanata, sospendendo l'erogazione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza parziale dal saldo dell'Agevolazione concessa.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Soggetto beneficiario è tenuto a restituire a Regione Lombardia l'importo dell'Agevolazione indicato nel provvedimento di concessione e comunicato al Soggetto beneficiario medesimo in sede di concessione che dovrà essere incrementato di un tasso di interesse annuale legale vigente al momento del provvedimento di decadenza in misura proporzionale al periodo intercorrente dalla data di erogazione dell'anticipo del finanziamento fino alla data del provvedimento di decadenza.

D.2.c Risoluzione del Contratto di Co-finanziamento

1. Il Contratto di Co-finanziamento viene risolto dal Soggetto Finanziatore in caso di decadenza dall'Agevolazione di cui al precedente art. D.2.b.

2. La risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso anticipato volontario del Co-finanziamento da parte del Soggetto beneficiario, sono disciplinati dal relativo Contratto di Co-finanziamento.

D.2.d Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia, in caso di dichiarazione di decadenza totale o parziale del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, se le somme sono già state erogate, adotterà le opportune azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

⁶ Cfr. nota n.5.

In particolare, esperiti i tentativi di recupero da parte del Soggetto Finanziatore secondo quanto previsto dalla Scheda Tecnica di Misura, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.r. del 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i..

2. Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi legali, come previsto all'art. D.2.b comma 3. Solo nei casi di decadenza a seguito di rinuncia, ai sensi del precedente art. D.2.b comma 1 lett. c), il recupero delle somme avviene senza l'applicazione di interessi aggiuntivi.

3. Ai fini del recupero delle risorse regionali, il provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, di cui al precedente art. D.2.b, vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio dell'Agevolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

D.3 Variazioni e proroghe dei termini

1. Successivamente al decreto di concessione dell'Agevolazione, il Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto Finanziatore, deve presentare attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, eventuali richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute e/o richieste di proroga.

2. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni possono includere:

- a) informazioni fornite in fase di presentazione della domanda (modifiche anagrafiche);
- b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie);
- c) la variazione di Sede oggetto del Progetto dichiarata in fase di presentazione della domanda, di cui al comma 1 dell'art. A.3.

3. Le variazioni anagrafiche del Soggetto beneficiario di cui al precedente comma lett. a) devono essere tempestivamente comunicate dal Soggetto Finanziatore sulla piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente art. A.3.

4. Le variazioni del Soggetto beneficiario di cui al precedente comma 2 lett. b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate dal Soggetto Finanziatore attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi. Tali variazioni sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, solo se il subentro avviene prima dell'erogazione del saldo, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. A.3 da parte del soggetto subentrante (fatto salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario).

A seguito dell'istruttoria del Gestore, l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del Procedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione di variazione societaria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e ab origine subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Soggetto beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'Agevolazione concessa.

5. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione societaria, Regione Lombardia e/o il Gestore si riservano la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto Finanziatore, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

6. Le variazioni di Sede oggetto del Progetto, dichiarata in fase di presentazione della domanda, di cui al precedente comma 2 lettera c), possono essere richieste, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art. A.3, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento, successivamente alla data di concessione dell'Agevolazione e fino a 90 (novanta) giorni prima del Termine di realizzazione del Progetto e comunque prima della rendicontazione delle spese. A seguito dell'istruttoria del Gestore, l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del Procedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della richiesta. In questo caso tutte le spese dovranno essere riconducibili unicamente alla nuova sede approvata con decreto dal Responsabile del Procedimento.

7. Le richieste di proroga fino a un massimo di 3 (tre) mesi aggiuntivi rispetto ai 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione dell'Agevolazione, devono essere presentate al massimo entro 60 (sessanta) giorni prima dei suddetti 18 (diciotto) mesi e devono essere adeguatamente motivate. Le richieste di proroga possono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Il mancato rispetto del suddetto termine dei 60 (sessanta) giorni, comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga.

8. Le richieste di proroga devono essere presentate solo qualora i tempi di realizzazione e rendicontazione del Progetto superino il termine dei 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione dell'Agevolazione.

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente avviso nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, per il tramite del Soggetto Finanziatore attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

- investimenti privati abbinati al sostegno pubblico;
- numero di imprese sostenute.

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera g), della L.r. del 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del presente avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione è il Dirigente pro tempore della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.
2. Il Responsabile del Procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa è il Responsabile pro tempore dell'Ufficio "Stipula ed Erogazioni" di Finlombarda.

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Allegato D.13.a "Informativa per il trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente avviso.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandiregione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#>.
2. Qualsiasi informazione relativa al presente avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
 - microcredito@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione;
 - rendicontazioni_microcredito@finlombarda.it per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell'Agevolazione.
3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:
 - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico;
 - dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.
4. Per rendere più agevole la partecipazione al presente avviso, in attuazione della Legge regionale 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Microcredito
DI COSA SI TRATTA	Agevolare la promozione dello start-up di impresa con il coinvolgimento diretto degli Operatori di microcredito iscritti all'elenco di cui all'art. 111 del D.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. e dei Confidi iscritti all'elenco di cui agli artt. 106 o 112 bis del D.lgs. n. 385/1993 e s.m.i..
CHI PUÒ PARTECIPARE	a) le PMI così come definite all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, regolarmente costituite, iscritte e attive da massimo 5 anni nel Registro delle Imprese e con una Sede oggetto

	<p>dell'intervento in Lombardia al momento della presentazione della domanda di partecipazione;</p> <p>b) i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese, che abbiano dichiarato l'inizio attività da massimo 5 anni alla data di presentazione della domanda ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia, ed abbiano il domicilio fiscale in Lombardia.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 24.000.000,00 (ventiquattromilioni)
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'Agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero, finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili, abbinato ad un finanziamento concesso da un Operatore di microcredito o da un Confidi a tasso di mercato, finalizzato a sostenere il restante 60%.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le Agevolazioni saranno concesse nell'ambito del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis».
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "valutativa a sportello": le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione e sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e successivamente di una valutazione tecnica.
DATA APERTURA	ore 10:30 del 16 dicembre 2024
DATA CHIUSURA	Fino all'esaurimento delle risorse dopo l'apertura dello sportello.
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere presentata dai Soggetti richiedenti esclusivamente attraverso un Operatore di microcredito o un Confidi obbligatoriamente, pena la non ricevibilità, in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla piattaforma Bandi e Servizi.</p>
CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico – dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

Qualsiasi informazione relativa al presente avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- microcredito@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione;
- rendicontazioni_microcredito@finlombarda.it per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell'Agevolazione.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al presente avviso è tutelato ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del presente avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico - Piazza Città di Lombardia n. 1 20124 Milano, indirizzo pec sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, che li determina come segue:

- i. la copia cartacea costa euro 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
- ii. la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa euro 2,00;
- iii. le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.10 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente avviso.

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) "Agevolazione": l'agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero, finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili;
- b) "Bandi e Servizi" o "Sistema Informativo": la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente avviso, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;
- c) "Co-finanziamento": si configura come la somma tra l'Agevolazione e la quota di finanziamento concessa ed erogata dall'Operatore di microcredito o da un Confidi a condizione di mercato, finalizzato complessivamente a sostenere il 100% delle spese ammissibili;
- d) "Confidi": Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del D.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che concedono i Finanziamenti e che hanno sottoscritto la Convenzione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 e aderiscono al presente avviso sottoscrivendo l'apposita Scheda Tecnica di Misura. L'elenco degli Confidi è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni;
- e) "Contratto di Co-finanziamento": si intende il contratto che verrà sottoscritto dal Soggetto Finanziatore con il Soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione del Co-finanziamento;
- f) "DNSH": acronimo di "*Do No Significant Harm*" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che "*Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo"*": nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenute per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;
- g) "Finlombarda" o "Soggetto gestore" o "Gestore": Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore, sulla base di uno specifico incarico (Accordo di finanziamento) da parte della Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;
- h) "Operatore di microcredito": gli intermediari che concedono i Finanziamenti iscritti all'elenco di cui all'art. 111 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che hanno sottoscritto la Convenzione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 258 del 8 maggio 2023 e aderiscono al presente avviso sottoscrivendo l'apposita . L'elenco degli Operatori di microcredito è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni;
- i) "PMI": le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- j) "Progetto": il progetto di avvio o sviluppo di impresa di cui all'art. B.2.a, per il quale si richiede l'Agevolazione;
- k) "Scheda Tecnica di Misura": la scheda tecnica che l'Operatore di microcredito o il Confidi ha approvato per avviare l'operatività della specifica misura "Microcredito" nell'ambito della convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali di cui alle D.G.R. n. XI/7345 del 14 novembre 2022 e D.G.R. n. XII/258 del 8 maggio 2023;
- l) "Sede": è il luogo in cui viene realizzato il Progetto di cui all'art. B.2.a del presente avviso e a cui afferiscono le spese sostenute per la realizzazione del Progetto stesso nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente avviso:
 - per i lavoratori autonomi, si intende alternativamente:

- i. “Domicilio fiscale”: così come definito dall’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - ii. “Luogo di esercizio”: l’unità locale ubicata nel territorio di Regione Lombardia dove viene effettivamente svolta l’attività di Progetto da parte del lavoratore autonomo;
- per le PMI, si intende alternativamente:
- i. “Sede legale”: il luogo, sito in Regione Lombardia, in cui una persona giuridica risulta avere il centro amministrativo dei propri affari come risultante dall’atto costitutivo e dalla visura camerale;
 - ii. “Sede operativa”: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolge un’attività produttiva o un’offerta di servizi;
- m) “Soggetto beneficiario”: il soggetto destinatario dell’Agevolazione concessa a valere del presente avviso, ossia la PMI o il lavoratore autonomo che, a seguito della presentazione di un Progetto, viene ammesso all’Agevolazione medesima;
- n) “Soggetto Finanziatore”: si intende un Operatore di Microcredito che ha sottoscritto apposita convenzione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2023, n. 258 e Scheda Tecnica di Misura o un Confidi che ha sottoscritto apposita convenzione ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 e Scheda Tecnica di Misura;
- o) “Soggetto richiedente”: si intende il soggetto che presenta domanda di partecipazione a valere sul presente avviso attraverso un Soggetto Finanziatore;
- p) “Spesa effettivamente sostenuta”: si intende la spesa riferita al Progetto sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario stesso, in una data compresa nel periodo di ammissibilità, con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità; come data di quietanza farà fede la data valuta dell’operazione;
- q) “Termine di realizzazione del progetto”: la data di conclusione del Progetto corrisponde alla data dell’ultimo titolo di spesa effettivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario entro i termini massimi previsti per la realizzazione e rendicontazione del Progetto di cui all’articolo B.2.b del presente avviso.

2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente avviso il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi e Servizi	Apertura: ore 10:30 del 16 dicembre 2024 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria	www.bandiregione.lombardia.it
Esito della valutazione delle domande presentate (provvedimento di	Entro 90 (novanta) giorni solari e consecutivi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso	

concessione o non concessione)		
Durata dei Progetti	18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione, salvo proroga sino a 3 mesi	
Stipula dei contratti	Entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione	
Erogazione anticipo	Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto con il Soggetto Finanziatore	
Presentazione della rendicontazione delle spese	Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione, salvo proroga sino a 3 mesi	www.bandiregione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione delle spese	Entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione completa di tutta la documentazione	
Erogazione saldo	Entro 45 (quarantacinque) giorni dal completamento della verifica della rendicontazione delle spese da parte del Soggetto gestore	
Capital rebate	A seguito dell'erogazione del saldo, successivamente a: 1. verifica della documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento; 2. rimborso a Regione Lombardia di almeno il 50% della quota capitale del finanziamento regionale concesso ed erogato; 3. regolarità dei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore come da piano di ammortamento tempo per tempo vigente.	

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

AVVISO DELLA MISURA “MICROCREDITO”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di trattare la richiesta di finanziamento	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: <ul style="list-style-type: none">- dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR,- dell'art. 2-ter del Codice Privacy,- dell'art. 2 della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”;- del Decreto Legislativo 1°	Identificativi: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, documento di identità Connettività: indirizzo mail, tel, cell.

	<p>settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i.;</p> <p>- della D.G.R. n. 737 del 24 luglio 2023 "Approvazione dei criteri applicativi della misura "Microcredito" a valere sull' Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR Lombardia 2021-2027e determinazioni sull'applicazione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla D.G.R. 7 novembre 2022, n. XI/7269";</p> <p>- D.G.R. n. 3425 del 18 novembre 2024 "2021IT16RFPR010 – Determinazioni sulla misura "Microcredito" di cui alla DGR 24.07.2023, n. XII/737 a valere sull'azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR Lombardia 2021-2027".</p>	
--	--	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: INPS; INAIL....

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta certificata: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese

a) Criteri generali per la rendicontazione delle spese

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli B.3 e C.4 del presente avviso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a. essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'art. B.3 del presente avviso;
- b. essere pertinenti e coerenti con il Progetto ammesso ad Agevolazione e direttamente riferibili alle attività del Progetto medesimo;
- c. essere chiaramente imputate al Soggetto beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dal singolo Soggetto beneficiario (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al Soggetto beneficiario);
- d. essere relative a beni consegnati, installati e funzionanti presso la Sede di realizzazione del Progetto oppure a servizi realizzati in coerenza con gli obiettivi di Progetto, entro i termini di realizzazione del Progetto;
- e. derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- f. essere giustificate da fatture o da documenti contabili o fiscali di valore probatorio equivalente, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio; come data di quietanza farà fede la data valuta dell'operazione; una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile;
- g. essere esposte al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo, ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati; il Soggetto beneficiario che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA;
- h. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre la spesa al Progetto; a tale proposito si specifica quanto segue:
 - i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
 - ii. il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Soggetto beneficiario);
 - iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del

pagamento;

- iv. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 - 1. compensazione di crediti e debiti;
 - 2. pagamento in contanti;
 - 3. pagamento effettuato direttamente da dipendente/addetti, soci o amministratori del Soggetto beneficiario;

In particolare, nei casi in cui l'acquisto di un nuovo bene avvenga mediante sostituzione di un bene usato e quest'ultimo sia ritirato dal fornitore del bene nuovo, la fattura di acquisto e la relativa quietanza dovranno essere relative all'intero costo del nuovo bene;

- v. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- i. devono afferire ed essere sostenute esclusivamente con riferimento alla Sede in Lombardia di realizzazione del Progetto di cui all'art. B.2.a del presente avviso;
- j. essere effettivamente sostenute e validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, per un importo non inferiore al 60% del costo totale di Progetto ammesso a pena di decadenza dall'Agevolazione concessa; in ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del presente avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza dalla concessione. La spesa validata a seguito della verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento di cui all'art. B.2.a comma 1 lettera a);
- k. qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, essere accompagnate da una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario;
- l. essere contabilizzate dal Soggetto beneficiario per il tramite della predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- m. non devono rientrare nelle esclusioni di cui all'art. B.3 comma 4 del presente avviso.

A.1 Criteri generali per la conservazione e l'annullamento dei giustificativi di spesa

I Soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data dell'erogazione del saldo del Co-finanziamento; tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la Sede del Soggetto beneficiario alternativamente:

- a) in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
- b) su supporto cartaceo.

Su tutti i documenti giustificativi di spesa digitali (fatture elettroniche), il Soggetto beneficiario deve riportare obbligatoriamente, nell'oggetto dei documenti medesimi, la dicitura riportante gli estremi del

presente avviso “Spesa sostenuta a valere sull’avviso della Misura Microcredito” e il Codice Unico di Progetto (CUP) E48I23004640009.

Unicamente nel caso di fatture in cui sia materialmente impossibile inserire le informazioni sopra riportate, è necessario effettuare una copia cartacea di tale fattura su cui apporre l’annullamento, compilando e conservando nel medesimo fascicolo una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (da presentare anche in sede di rendicontazione) nella quale si attesta che:

- a) non è stato possibile procedere all’annullamento della fattura tramite l’indicazione del CUP della Misura Microcredito nell’oggetto del documento;
- b) la fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni oppure viene presentata su altre agevolazioni, indicando in tal caso su quale fonte di finanziamento e l’importo esposto.

Il fac simile di tale dichiarazione verrà reso disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi in sede di rendicontazione.

Qualora non sia applicabile la normativa relativa alla fatturazione elettronica, su tutti i documenti giustificativi di spesa cartacei (fatture o documenti di equivalente valore probatorio), i Soggetti beneficiari devono comunque apporre la dicitura sopra riportata.

B) Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di spesa di cui all’art. B.3 del presente avviso

B.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. a) dell’art. B.3 comma 2 del presente avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- a) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, hardware (esclusi smartphone e cellulari) e impianti per la produzione di energia rinnovabile, termica e frigorifera.

Sono ricompresi in tale voce di spesa, i costi per il montaggio, trasporto, manodopera, opere murarie e impiantistiche strettamente funzionali, collegate ed inserite nella stessa fattura dei beni cui si riferiscono. Inoltre, le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo ed essere strettamente funzionali all’attività svolta e/o all’efficientamento energetico. Non sono ricompresi in tale voce di spesa, i costi di impiantistica generale (come ad esempio impianti elettrici, idrici, ecc.) non strettamente connessi alla voce di spesa a).

L’acquisto di beni di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati beni consegnati, installati e funzionanti presso la Sede in Lombardia in cui viene realizzato il Progetto.

Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH sono relative all’acquisizione dei macchinari di cui all’art. B.3 comma 2 lettera a). Tali spese sono da ritenersi conformi nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell’Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all’art. 3 del medesimo decreto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- i. iscrizione del fornitore, del trasportatore o dell’installatore nella categoria 3/bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- ii. iscrizione del produttore o del distributore (ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni di cui al presente paragrafo o alla quota parte di tale costo imputata al Progetto dal Soggetto beneficiario.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iv. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- v. verbale di collaudo se previsto;
- vii. ne/i casi di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, alternativamente:
 - a. documentazione dalla quale si evinca l'iscrizione del fornitore, del trasportatore o dell'installatore nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - b. documentazione dalla quale si evinca l'iscrizione del produttore o del distributore (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>).

B.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. b) dell'art. B.3 comma 2 del presente avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- b) l'acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili (per un periodo di 12 mesi), brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa di cui alle lettere da a) a e) (con esclusione della lettera b)) dell'art. B.3 comma 2 dell'avviso.

Non sono ammissibili i costi di deposito di nuovi brevetti (quali ad esempio tasse e spese simili); l'acquisto di software e di programmi informatici è ammesso solo se strettamente connesso alla realizzazione del Progetto.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni immateriali di cui al presente paragrafo.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi, comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- i. copia del contratto per l'acquisto delle conoscenze (software, etc...) da cui si evinca l'oggetto della fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, le modalità di pagamento;
- ii. fatture, note o altri documenti attestanti l'acquisto;
- iii. documenti attestanti l'avvenuto pagamento.

B.3 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. c) e d) dell'art. B.3 comma 2 del presente avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- c) consulenze specialistiche e altre spese funzionali alla registrazione di marchi, brevetti e per l'acquisizione di certificazioni di qualità;
- d) prestazioni e consulenze relative all'avvio e sviluppo d'impresa nei seguenti ambiti:
 1. marketing e comunicazione (compresi la progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione del sito internet, la registrazione del dominio, la progettazione del piano di lancio dell'attività e/o i costi relativi a strumenti di comunicazione e promozione, come ad esempio messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);
 2. logistica;

3. produzione;
4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa;
5. contrattualistica;
6. contabilità e fiscalità.

La spesa rendicontabile corrisponde ai costi sostenuti relativamente a tali voci di spesa negli ambiti sopra richiamati. Sono ammesse le eventuali spese per costi di traduzione.

Le spese di consulenza non devono essere continuative o periodiche.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti ai costi di consulenza sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di consulenza inerenti il Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- ii. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, etc...);
- iii. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- iv. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- v. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto).

B.4 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. e) dell'art. B.3 comma 2 del presente avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- e) corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti.

La spesa rendicontabile corrisponde ai costi sostenuti relativamente a tale voce di spesa.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti di formazione comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di formazione inerenti al Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- ii. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, etc...);
- iii. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- iv. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- v. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto).

B.5 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. f) dell'art. B.3 comma 2 del presente avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- f) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui alle lettere da a) a e).

Conformemente all'impiego delle opzioni semplificate di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, sono ammissibili le spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere da a) a e) dell'art. B.3 comma 2 dell'avviso e richiamate nei precedenti paragrafi B.1, B.2, B.3 e B.4.

L'importo delle spese generali verrà rideterminato in funzione delle spese rendicontate e validate.

SCHEDA TECNICA DI MISURA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI (D.G.R. N. XI/7345 DEL 14/11/2022) E DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DI MICROCREDITO SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI (D.G.R. N. XII/258 DEL 08/05/2023)

**MISURA "MICROCREDITO"
IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/737 DEL 24/07/2023
e D.G.R. N. XII/3425 DEL 18/11/2024
Versione dicembre 2024**

PREMESSE

- a. Regione Lombardia ha approvato:
 - con D.G.R. n. XI/7345 del 14 novembre 2022, lo "Schema generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali", l'adesione alla quale, da parte dei Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del D.lgs. n. 385/1993, è condizione necessaria per poter aderire alla presente Scheda Tecnica di Misura;
 - con D.G.R. n. XII/258 del 08 maggio 2023, lo "Schema generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari con gli Operatori di Microcredito sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali", l'adesione alla quale, da parte degli Operatori di Microcredito, è condizione necessaria per poter aderire alla presente Scheda Tecnica di Misura;
- b. il Soggetto Finanziatore e Regione Lombardia (di seguito, per brevità, "**Parti**"), hanno sottoscritto la Convenzione Quadro;
- c. Regione Lombardia, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. XII/737 del 24/07/2023 e dalla D.G.R. n. XII/3425 del 18 novembre 2024, intende sostenere la promozione dello start-up di impresa con il coinvolgimento diretto degli Operatori di microcredito iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dei Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del D.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

d. la presente Scheda Tecnica di Misura¹ è approvata con il medesimo provvedimento che approva l'Avviso con il quale sono stati resi noti i termini e le modalità per la partecipazione all'Iniziativa.

DEFINIZIONI

“Agevolazione”: l'agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero, finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili;

“Avviso”: si intende l'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione all'Iniziativa da parte dei Soggetti richiedenti;

“Bandi e Servizi” o **“Sistema Informativo”**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa dell'Avviso, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;

“Co-finanziamento”: si configura come la somma tra l'Agevolazione e la quota di finanziamento concessa ed erogata dal Soggetto Finanziatore a condizione di mercato, finalizzato complessivamente a sostenere il 100% delle spese ammissibili;

“Confidi”: Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del D.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che concedono i Finanziamenti e che hanno sottoscritto la Convenzione Quadro con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 e aderiscono all'Avviso sottoscrivendo l'apposita Scheda Tecnica di Misura. L'elenco degli Confidi è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni;

“Contratto di Co-finanziamento”: si intende il contratto che verrà sottoscritto dal Soggetto Finanziatore con il Soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione del Co-finanziamento;

“Convenzione Quadro”: si intende la convenzione quadro per la gestione di Co-finanziamenti tra Regione Lombardia e i Soggetti Finanziatori aderenti, approvata con D.G.R. XII/ n. 258 del 8 maggio 2023 per gli Operatori di Microcredito e con D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 per i Confidi;

“Domanda”: si intende la domanda di partecipazione all'Iniziativa presentata dal Soggetto richiedente attraverso il Soggetto Finanziatore, come meglio precisato nell'Avviso;

“Finlombarda” o **“Soggetto gestore”** o **“Gestore”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore, sulla base di uno specifico incarico (Accordo di finanziamento) da parte della Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;

¹ La presente Scheda non sostituisce i contenuti degli atti normativi di approvazione della misura “Microcredito”, con particolare riferimento all'Avviso.

“Iniziativa”: si intende la misura “Microcredito” di cui alla D.G.R. n. XII/737 del 24/07/2023 e alla D.G.R. n. XII/3425 del 18 novembre 2024, disciplinata nell’Avviso;

“Operatore di Microcredito”: si intendono gli intermediari che concedono finanziamenti a seguito dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 111 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che hanno sottoscritto la Convezione Quadro con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 258 del 8 maggio 2023 e aderiscono all’Avviso sottoscrivendo l’apposita Scheda Tecnica di Misura. L’elenco degli Operatori di microcredito è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni;

“PMI”: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

“Progetto”: il progetto di avvio o sviluppo di impresa di cui all’art. B.2.a dell’Avviso, per il quale si richiede l’Agevolazione;

“Sede”: è il luogo in cui viene realizzato il Progetto di cui all’art. B.2.a dell’Avviso e a cui afferiscono le spese sostenute per la realizzazione del Progetto stesso nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui all’Avviso:

– per i lavoratori autonomi, si intende alternativamente:

- i. “Domicilio fiscale”: così come definito dall’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- ii. “Luogo di esercizio”: l’unità locale ubicata nel territorio di Regione Lombardia dove viene effettivamente svolta l’attività di Progetto da parte del lavoratore autonomo;

– per le PMI, si intende alternativamente:

- i. “Sede legale”: il luogo, sito in Regione Lombardia, in cui una persona giuridica risulta avere il centro amministrativo dei propri affari come risultante dall’atto costitutivo e dalla visura camerale;
- ii. “Sede operativa”: qualsiasi unità locale, con Sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolge un’attività produttiva o un’offerta di servizi;

“Soggetto Finanziatore”: si intende un Operatore di Microcredito o un Confidi. L’elenco Soggetti Finanziatori è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni;

“Soggetto beneficiario”: il soggetto destinatario dell’Agevolazione concessa a valere sull’Avviso, ossia la PMI o il lavoratore autonomo che, a seguito della presentazione di un Progetto, viene ammesso all’Agevolazione medesima;

“Soggetto richiedente”: si intende il soggetto che presenta Domanda a valere sull’Avviso attraverso il Soggetto Finanziatore.

Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

1. OGGETTO

La presente Scheda Tecnica di Misura disciplina le condizioni generali di partecipazione dei Soggetti Finanziatori all'Iniziativa regolata dall'Avviso che prevede che Regione Lombardia si avvalga del Soggetto Gestore per lo svolgimento di specifiche attività.

2. INQUADRAMENTO, CONTESTO E FINALITÀ DELL'INIZIATIVA

1. L'Iniziativa è attivata nell'ambito dell'Azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI", Obiettivo specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" dell'Asse 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente" del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

2. L'Iniziativa è finalizzata ad agevolare la promozione dello start-up di impresa con il coinvolgimento diretto degli Operatori di microcredito e dei Confidi.

PARTE PRIMA: CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA

3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare Domanda all'Iniziativa, le PMI e i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di ammissibilità specificati nell'Avviso all'art. A.3.

2. Sono esclusi i soggetti:

- a) afferenti al codice primario Istat Ateco 2007 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelli iscritti all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.r. 31/2008 art. 13 bis;
- b) afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2007 sezione H 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) e al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2007 sezione K (attività finanziarie e assicurative);
- c) che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. (di seguito "de minimis");
- d) attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C

(codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007;

- e) in insolvenza ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento de minimis;
- f) che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità della Domanda (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- g) che non siano in regola con la normativa antimafia vigente;
- h) solo nel caso di Co-finanziamento da parte di un Operatore di microcredito, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 111 del TUB e relative disposizioni attuative (D.M. 176/2014 e s.m.i.) a cui gli Operatori di microcredito non possono concedere finanziamenti;
- i) che non rispettano il requisito della sede sul territorio regionale al momento della presentazione della Domanda ai sensi dell'Avviso.

3. Le ulteriori esclusioni derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale sono specificate nell'Avviso.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili all'Agevolazione, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, i Progetti:

- a) che comportino l'avvio o lo sviluppo di un'attività d'impresa per un importo minimo dell'investimento pari a euro 15.000,00 (quindicimila) ed un importo massimo agevolabile pari a:
 - i. euro 100.000,00 (centomila), se il Soggetto Finanziatore è un Confidi;
 - ii. euro 75.000,00 (settantacinquemila) se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di Microcredito; tale importo è elevabile a euro 100.000,00 (centomila) qualora il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata;
- b) che siano realizzati unicamente presso una Sede oggetto del Progetto ubicata in Lombardia ai sensi dell'Avviso; in presenza di più sedi operative ubicate in Lombardia, il Soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di Domanda.

2. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e dettagliate nell'Avviso.

3. I Progetti devono essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe fino ad un massimo di 3 mesi aggiuntivi complessivi.

4. Ulteriori requisiti di ammissibilità e cause di esclusione per i Progetti sono specificati nell'Avviso.

5. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di Spese effettivamente sostenute a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda, purché funzionali e collegate al Progetto di avvio o sviluppo d'impresa:

- a) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, hardware (esclusi smartphone e cellulari) e impianti per la produzione di energia rinnovabile, termica e frigorifera;
- b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili (per un periodo di 12 mesi), brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa di cui alle lettere da a) a e) (con esclusione della presente lettera b));
- c) consulenze specialistiche e altre spese funzionali alla registrazione di marchi, brevetti e per l'acquisizione di certificazioni di qualità;
- d) prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa e sviluppo nei seguenti ambiti:
 - 1. marketing e comunicazione (compresi la progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione del sito internet, la registrazione del dominio, la progettazione del piano di lancio dell'attività e/o i costi relativi a strumenti di comunicazione e promozione, come ad esempio messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);
 - 2. logistica;
 - 3. produzione;
 - 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa;
 - 5. contrattualistica;
 - 6. contabilità e fiscalità;
- e) corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti;
- f) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui alle lettere da a) a e).

2. Ulteriori requisiti di ammissibilità ed esclusioni per le spese sono specificati nell'Avviso.

6. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

1. L'Agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili; all'Agevolazione viene abbinato un finanziamento concesso a condizioni di mercato da un Operatore di microcredito o da un Confidi finalizzato a sostenere il restante 60% delle spese ammissibili.

2. L'ammontare massimo della somma tra l'Agevolazione ed il finanziamento del Soggetto Finanziatore è compreso:

- i. se il Soggetto Finanziatore è un Confidi, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 100.000,00 (centomila) per tutte le tipologie di Soggetti richiedenti;
- ii. se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di Microcredito, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila); qualora il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata, l'ammontare massimo della somma tra il finanziamento regionale ed il finanziamento dell'Operatore di microcredito è elevabile a euro 100.000,00 (centomila).

3. Il finanziamento regionale ha le seguenti caratteristiche:

- a) Importo: pari al 40% delle spese ammissibili con un minimo di euro 6.000,00 (seimila) ed un massimo di:
 - euro 30.000,00 (trentamila) se il Soggetto Finanziatore è un Operatori di Microcredito, elevabile a euro 40.000,00 (quarantamila) nel caso in cui il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata;
 - euro 40.000,00 (quarantamila) se il Soggetto Finanziatore è un Confidi.
- b) Durata: compresa tra un minimo di 8 semestri ed un massimo di 10 semestri, incluso il periodo di preammortamento di 4 semestri che in ogni caso viene ridotto nel caso in cui l'erogazione del saldo avvenga prima dei 4 semestri con rimborso che inizierà alla prima scadenza fissa per il rimborso successiva alla data di erogazione del saldo, ed escluso il preammortamento tecnico per arrivare alla prima scadenza fissa di rimborso;
- c) Modalità di rimborso: a quota capitale costante con rate semestrali a scadenza fissa (5 marzo, 5 settembre);
- d) Tasso di interesse: tasso fisso pari a 0%.

4. Il finanziamento del Soggetto Finanziatore ha le seguenti caratteristiche:

- a) Importo: pari al 60% delle spese ammissibili con un minimo di euro 9.000,00 (novemila) ed un massimo di:
 - i. euro 45.000,00 (quarantacinquemila) se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di Microcredito, elevabile a euro 60.000,00 (sessantamila) nel caso in cui il Soggetto Finanziatore sia una società a responsabilità limitata;
 - ii. euro 60.000,00 (sessantamila) se il Soggetto Finanziatore è un Confidi.

- b) Durata: compresa tra un minimo di 8 semestri ed un massimo di 10 semestri, incluso l'eventuale periodo di preammortamento massimo di 4 semestri ed escluso l'eventuale preammortamento tecnico per arrivare alla prima scadenza fissa di rimborso;
- c) Modalità di rimborso: a rata costante con rate mensili o trimestrali;
- d) Tasso di interesse²: tasso fisso con TAN (Tasso Annuale Nominale) pari al massimo al 9%, determinato sulla base delle valutazioni di merito creditizio;
- e) Spese di istruttoria: i Soggetti Finanziatori richiederanno ai Soggetti beneficiari spese di istruttoria o similari nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del finanziamento complessivo concesso.

5. Il tasso di interesse complessivo applicato al Co-finanziamento sarà pari alla media ponderata finale tra il tasso pari allo 0% applicato alla quota di finanziamento regionale e il tasso applicato alla quota di finanziamento del Soggetto Finanziatore.

6. A supporto del Co-finanziamento, potranno essere richieste garanzie dal Soggetto Finanziatore come meglio specificato al successivo art. 12.

7. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto beneficiario.

8. È prevista la remissione parziale della quota del finanziamento concesso da Regione Lombardia (c.d. *capital rebate*), secondo quanto previsto dall'Avviso, abbuonando le ultime rate per un importo massimo pari al 50% della quota capitale del finanziamento regionale al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il Soggetto gestore abbia concluso positivamente, ovvero con rideterminazione dell'Agevolazione, la verifica della documentazione presentata in Sede di richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento;
- b) il Soggetto beneficiario abbia rimborsato a Regione Lombardia almeno il 50% della quota capitale del finanziamento regionale concesso ed erogato;
- c) il Soggetto beneficiario sia in regola con i pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore come da piano di ammortamento tempo per tempo vigente.

9. La richiesta di capital rebate deve essere formalizzata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore sulla piattaforma Bandi e Servizi al maturarsi delle condizioni di cui al comma precedente e verrà approvata con specifico provvedimento

² Il TAN potrà, con apposito provvedimento del Dirigente della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" di Regione Lombardia, essere adeguato annualmente in aumento o in diminuzione rispetto alle variazioni del tasso IRS a 5 anni, secondo quanto previsto dalla DGR XII/258/2023.

assunto dal Soggetto gestore, che provvederà ad aggiornare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

10. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra il momento in cui sono maturate tutte le condizioni per la richiesta del capital rebate ed il provvedimento di cui al comma precedente, il Soggetto beneficiario dovesse pagare ulteriori rate del finanziamento regionale, le stesse verranno restituite dal Soggetto gestore al Soggetto beneficiario in quanto pagamenti non dovuti.

11. Eventuali revoche relative al pagamento di una o più rate del finanziamento regionale intervenute dopo il provvedimento di attribuzione del capital rebate da parte del Soggetto gestore, non avranno effetti su tale provvedimento che resterà quindi pienamente valido ed efficace; in tale fattispecie il Soggetto beneficiario, pertanto, tornerà ad essere debitore unicamente per l'importo delle rate revocate.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria della misura è pari a euro 24.000.000,00 (ventiquattromilioni) comprensiva degli oneri di gestione, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 737 del 24 luglio 2023.

2. La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

3. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori Domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell'importo della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali Domande saranno collocate in lista di attesa e potranno accedere alla fase istruttoria solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 10%, verrà preclusa la presentazione di nuove Domande e Regione Lombardia provvederà con specifico provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito Avviso.

8. TIPOLOGIA DI PROCEDURA

1. L'A agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi.

2. Lo sportello rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 7 e prevede una fase di istruttoria verifica di ammissibilità e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica.

9. PRESENTAZIONE, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. I Soggetti richiedenti, aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, possono presentare Domanda di partecipazione all'Avviso esclusivamente attraverso il Soggetto Finanziatore.

Il Soggetto Finanziatore presenterà la Domanda per nome e per conto del singolo Soggetto richiedente, esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10:30 del 16 dicembre 2024 previa registrazione alla piattaforma Bandi e Servizi.

2. Nella fase di presentazione della Domanda, nell'apposita sezione della piattaforma Bandi e Servizi, il Soggetto Finanziatore dovrà:

- a) indicare, tra le altre informazioni richieste, informazioni generali relative al Soggetto richiedente e al Progetto;
- b) attestare, attraverso apposita check list presente sulla piattaforma Bandi e Servizi, di aver effettuato le seguenti verifiche di ammissibilità anche attraverso i controlli automatici messi a disposizione da Regione Lombardia sulla piattaforma Bandi e Servizi, al fine di verificare:
 1. i requisiti di cui all'art. A.3 comma 1 lett. a.1, a.2, b.1 e b.2 dell'Avviso;
 2. le esclusioni di cui all'art. A.3 comma 3 lett. a), b) e c) dell'Avviso;
- c) solo nel caso di Co-finanziamento da parte di un Operatore di microcredito attestare che i Soggetti richiedenti rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 111 del TUB e relative disposizioni attuative (D.M. 176/2014 e s.m.i.) ai sensi dell'art. A.3 comma 3 lettera h) dell'Avviso;
- d) riportare i dati relativi alla delibera di finanziamento dell'operazione di microcredito assunta dal Soggetto Finanziatore stesso con le più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito, corredati da adeguata documentazione comprovante i dati inseriti (copia della delibera di finanziamento o documentazione equivalente, unitamente al modulo di adeguata verifica del Soggetto Finanziatore);
- e) allegare alla Domanda la documentazione di cui all'art. C.1 comma 5 dell'Avviso.

3. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

4. L'istruttoria delle Domande è svolta dal Soggetto gestore e prevede una fase di verifica di ammissibilità delle domande di cui all'art. C.3.b ("Verifica di ammissibilità delle domande") e una fase di valutazione tecnica di cui all'art. C.3.c ("Valutazione delle domande") dell'Avviso.

5. L'istruttoria delle Domande si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 90 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio al protocollo delle domande di partecipazione, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d dell'Avviso.

6. L'istruttoria di ammissibilità delle Domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- a) correttezza delle modalità di presentazione della Domanda e rispetto dei termini per l'inoltro della Domanda;
- b) completezza dei contenuti, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dall'Avviso;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti previsti dall'Avviso. La verifica di ammissibilità relativa a quanto previsto all'art. A.3 comma 1 lett. a.1, a.2, b.1, b.2 e comma 3 lett. a), b), c) e h) dell'Avviso sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore come previsto al comma 2 che precede.

7. In caso di esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità, il Soggetto gestore trasmette tale esito al Responsabile del Procedimento che dichiara, con proprio provvedimento, la non ammissibilità della Domanda alla valutazione di cui all'art. C.3.c dell'Avviso e quindi all'Agevolazione e provvede a darne comunicazione ai Soggetti Finanziatori e ai Soggetti richiedenti. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità formale, la Domanda è sottoposta a valutazione tecnica.

8. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto sulla base dei criteri di cui alla tabella C.3.c dell'Avviso. Nell'ambito della valutazione tecnica del progetto viene effettuata la verifica della coerenza rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a dell'Avviso. La mancata coerenza del progetto rispetto alle caratteristiche di cui all'art B.2.a dell'Avviso comporta la non ammissibilità della Domanda.

9. Per essere ammessi all'Agevolazione si deve conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della eventuale premialità, pari ad almeno 60 (sessanta) punti.

10. Al termine della valutazione delle domande, il Soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del Procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione.

PARTE SECONDA: RAPPORTI TRA REGIONE LOMBARDIA E I SOGGETTI FINANZIATORI

10. CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO FINANZIATORE

1. Regione Lombardia nomina e costituisce il Soggetto Finanziatore, che con l'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura accetta, quale sua mandataria con rappresentanza nei confronti del Soggetto beneficiario e in relazione al relativo Contratto di Co-finanziamento e alla sua esecuzione. In particolare, Regione Lombardia conferisce mandato con rappresentanza al Soggetto Finanziatore affinché, in nome e per conto di Regione Lombardia, intraprenda ogni atto necessario od opportuno in relazione e ai fini del Contratto di Co-finanziamento ed eserciti nei confronti del relativo Soggetto beneficiario i diritti, le azioni a tutela dei diritti, i poteri e le facoltà specificamente conferiti al Soggetto Finanziatore in forza del Contratto di Co-finanziamento, unitamente ai poteri e alle facoltà ragionevolmente conseguenti allo stesso.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 che precede, con l'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, il Soggetto Finanziatore espressamente prende atto e accetta che Regione Lombardia si riservi il diritto, in qualsiasi momento per tutta la durata della Scheda Tecnica di Misura e di ogni singolo Co-finanziamento e fino al suo integrale rimborso, di impartire istruzioni al Soggetto Finanziatore, qualora ciò serva a salvaguardare gli interessi di Regione Lombardia stessa.

11. RAPPORTI TRA REGIONE LOMBARDIA E I SOGGETTI FINANZIATORI

11.1. Notifiche

1. Il Soggetto Finanziatore dovrà notificare a Regione Lombardia il contenuto di ciascun avviso, certificato o altro documento ricevuto dal Soggetto beneficiario ai sensi del sottostante Contratto di Co-finanziamento, prontamente e in ogni caso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di tale avviso, certificato o documento.

2. Nel caso si sia verificato un qualsiasi evento di inadempimento o circostanza che comporti un deterioramento significativo e da incidere in maniera sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Soggetto beneficiario ovvero sulla capacità di tale Soggetto beneficiario di adempiere ai propri obblighi di pagamento previsti ai sensi del/i sottostante/i Contratto/i di Co-finanziamento, il Soggetto Finanziatore si impegna a informare per iscritto Regione Lombardia, prontamente e in ogni caso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di tale avviso, certificato o documento.

11.2. Rimborso del/i Co-finanziamento/i

1. I pagamenti dovuti dal Soggetto beneficiario a titolo di rimborso di capitale, pagamento di interessi o ad altro titolo ai sensi del relativo Contratto di Co-

finanziamento dovranno essere tutti effettuati con valuta e disponibilità alla data di scadenza del relativo termine stabilito nel Contratto di Co-finanziamento, al netto e senza alcuna deduzione a titolo di ritenuta, imposta, rivalsa od onere, nei termini stabiliti nel Contratto di Co-finanziamento, mediante versamento sul conto corrente indicato dal Soggetto Finanziatore al Soggetto beneficiario, per il tramite dei canali standardizzati (BIR o bonifici ordinari o SDD), restando a carico del Soggetto beneficiario eventuali perdite di valuta non imputabili al Soggetto Finanziatore.

2. Alle rispettive scadenze, il Soggetto Finanziatore si obbliga a riversare a Regione Lombardia, al massimo entro 10 (dieci) giorni dall'incasso delle rate, gli importi versati dal Soggetto beneficiario e ad essa spettanti. Tali importi dovranno essere versati sul conto corrente indicato da Regione Lombardia, per il tramite dei canali standardizzati (BIR, bonifici ordinari, conti correnti di corrispondenza, etc.). Il predetto termine di 10 (dieci) giorni dall'incasso, è da considerarsi essenziale per Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c..

3. Contestualmente al riversamento delle rate, il Soggetto Finanziatore deve trasmettere a Regione Lombardia, una reportistica in formato elettronico delle posizioni versate alla medesima, indicante per ciascuna posizione:

- a) la ragione sociale del Soggetto beneficiario, con indicazione di codice fiscale/partita IVA;
- b) l'importo versato;
- c) il periodo di riferimento;
- d) la data regolamento;
- e) la presenza o meno di eventuali interessi di mora;
- f) la presenza o meno di eventuali moratorie.

4. Il Soggetto Finanziatore prende atto e accetta che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i pagamenti dovuti dal Soggetto beneficiario ai sensi del relativo Contratto di Co-finanziamento, ivi inclusi rimborsi parziali o totali, anche se anticipati rispetto alle relative scadenze, effettuati da parte del Soggetto beneficiario ai sensi del relativo Contratto di Co-finanziamento.

5. Il Soggetto beneficiario potrà rimborsare anticipatamente il Co-finanziamento, anche parzialmente, nel caso in cui la data prevista per l'estinzione anticipata coincida con una scadenza del periodo di interessi ivi determinato. Il Soggetto Finanziatore si impegna ad informare Regione Lombardia circa l'avvenuta richiesta di rimborso anticipato da parte del Soggetto beneficiario con un preavviso minimo di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza del periodo di interessi o a informare Regione Lombardia non appena ne venga a conoscenza qualora la richiesta di rimborso anticipato non rispetti il preavviso minimo di 45 (quarantacinque) giorni di cui sopra.

11.3. Rimborso di oneri, spese o danni sostenuti o sofferti da Regione Lombardia

1. Il Soggetto Finanziatore dovrà rimborsare o indennizzare a Regione Lombardia, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla relativa richiesta da parte di Regione Lombardia, l'importo di ogni onere, spesa o danno rispettivamente sostenuti o sofferti da Regione Lombardia in relazione ad ogni comportamento posto in essere dal Soggetto Finanziatore e ad esso imputabile a titolo di responsabilità, in relazione a ciascun Co-finanziamento, che abbia avuto come effetto diretto o indiretto il prodursi di un grave pregiudizio per Regione Lombardia.

11.4. Ridistribuzione

1. Nel caso di escussione di una o più garanzie personali di cui all'art. 12 che segue e di successivo pagamento dei proventi rinvenienti da tale escussione a favore del Soggetto Finanziatore:

- a) il Soggetto Finanziatore darà a Regione Lombardia, entro i 2 (due) giorni successivi, notizia del pagamento ricevuto;
- b) il Soggetto Finanziatore dovrà, entro i 3 (tre) giorni successivi, versare a Regione Lombardia l'importo del pagamento ricevuto.

2. Se, ai sensi del precedente paragrafo, il Soggetto Finanziatore che ha ricevuto il predetto pagamento debba successivamente restituire al soggetto che ha effettuato tale pagamento tutto o parte dello stesso, Regione Lombardia dovrà, prontamente e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla richiesta inoltrata dal Soggetto Finanziatore, restituire al Soggetto Finanziatore l'importo, o parte dell'importo, che debba essere restituito.

11.5. Richiesta di erogazione

1. Il Soggetto Finanziatore si obbliga a richiedere il trasferimento della quota di Co-finanziamento di spettanza di Regione Lombardia, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, con almeno 9 (nove) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'erogazione; in tal caso Regione Lombardia provvederà a trasferire, previo espletamento delle verifiche previste dall'Avviso di cui all'art. C.4.a comma 2, le predette somme con valuta pari alla data indicata di erogazione del Co-finanziamento. Il Soggetto Finanziatore si impegna a non effettuare le richieste di erogazione che abbiano una data valuta compresa dal 26°(ventiseiesimo) al 31° (trentunesimo) giorno del mese solare, posticipando l'erogazione del Co-finanziamento al Soggetto beneficiario all'inizio del mese solare successivo a partire dal secondo giorno lavorativo. La richiesta del Soggetto Finanziatore a Regione Lombardia dovrà contenere l'indicazione della data prevista per l'erogazione, della data di stipula del Contratto di Co-finanziamento, delle coordinate del conto corrente bancario del Soggetto Finanziatore su cui Regione Lombardia dovrà accreditare la quota di Co-finanziamento di propria spettanza.

2. Resta inteso che, qualora l'erogazione non avvenisse a causa del mancato avveramento, entro la prevista data di erogazione, delle condizioni sospensive di cui al relativo Contratto di Co-finanziamento, e qualora Regione Lombardia avesse già accreditato la quota di Co-finanziamento di propria spettanza sul conto corrente bancario del Soggetto Finanziatore, quest'ultima si obbliga a rimborsare a Regione Lombardia, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data prevista per l'erogazione poi annullata, l'importo complessivo accreditato da Regione Lombardia sul conto corrente del Soggetto Finanziatore.

3. Il Soggetto Finanziatore si impegna in fase di richiesta di erogazione del saldo presentata per conto del Soggetto beneficiario, ad informare Regione Lombardia in merito alla regolarità dei pagamenti relativamente alla propria quota di Co-finanziamento; ai sensi di quanto previsto all'art. D.2.b comma 2 lett. d), qualora il Soggetto beneficiario non provvedesse a regolarizzare la propria posizione entro un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi Regione Lombardia emetterà provvedimento di decadenza parziale della quota a saldo dell'Agevolazione concessa.

12. GARANZIE

1. Il Soggetto Finanziatore ha la facoltà di richiedere che il Soggetto beneficiario si obblighi a rilasciare, o a procurare che siano rilasciate, una o più garanzie previste dell'Avviso - in duplice originale - a garanzia di qualsiasi obbligazione pecuniaria del relativo Soggetto beneficiario derivante dal Contratto di Co-finanziamento nei confronti del Soggetto Finanziatore, anche nell'interesse di Regione Lombardia. Quest'ultimo aspetto si dovrà evincere in maniera chiara dal testo della garanzia acquisita.

2. Il Soggetto Finanziatore potrà acquisire tutti i tipi di garanzie ad eccezione delle garanzie di natura reale (e quindi sarà esclusa, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del Co-finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto).

3. In relazione a quanto previsto al precedente comma 1, si precisa che sulla quota di finanziamento del Soggetto Finanziatore potrà essere attivata alcuna garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi; sulla quota di finanziamento di Regione Lombardia non potrà essere attivata garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica o di altri Confidi.

4. Il Soggetto Finanziatore dovrà far sì che, inserendo la idonea previsione nei relativi Contratti di Co-finanziamento, qualsivoglia onere a titolo di commissione che dovesse essere applicato in relazione alla concessione di tale garanzia

diretta, se e nella misura in cui sia applicabile alla relativa operazione di Co-finanziamento, sia a carico esclusivo del Soggetto beneficiario interessato.

13. STIPULA DEI CONTRATTI DI CO-FINANZIAMENTO

1. Il Soggetto Finanziatore si impegna a sottoscrivere, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione con esito positivo di cui all'art. C.3.e comma 2 dell'Avviso, un unico Contratto di Co-finanziamento relativo sia alla quota del finanziamento regionale che alla quota del finanziamento del Soggetto Finanziatore.

2. Il Contratto di Co-finanziamento può essere sottoscritto anche mediante il ricorso alle tecniche di conclusione dei contratti con strumenti informativi o telematici nelle forme consentite dalle vigenti normative

3. Il Contratto di Co-finanziamento dovrà contenere esplicito riferimento:

- a. alla quota di finanziamento di Regione Lombardia che viene concessa secondo quanto riportato nell'Avviso;
- b. agli obblighi dei Soggetti beneficiari secondo quanto riportato nell'Avviso all'art. D.1.a e D.1.b;
- c. alla rinuncia e alla decadenza dell'Agevolazione secondo quanto riportato nell'Avviso all'art. D.2.a e D.2.b;
- d. alla risoluzione del Contratto di Co-finanziamento secondo quanto riportato nell'Avviso all'art. D.2.c.

In alternativa a quanto sopra riportato, il Contratto di Co-finanziamento potrà riportare integralmente l'Avviso quale allegato del Contratto di Co-finanziamento stesso del quale dovrà essere parte integrante e sostanziale.

4. Qualora il termine dei 60 (sessanta) giorni non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o ai Soggetti Finanziatori, le delibere di concessione del Co-finanziamento perderanno di efficacia ed il Responsabile del Procedimento dell'Avviso provvederà a decretare il Soggetto beneficiario decaduto dall'Agevolazione concessa.

5. Il Soggetto Finanziatore si impegna a trasmettere a Regione Lombardia tramite la piattaforma Bandi e Servizi, entro 7 (sette) giorni dalla data di stipula di ciascun Contratto di Co-finanziamento, una copia di tale Contratto di Co-finanziamento e una copia di ciascuna garanzia aggiuntiva eventualmente richiesta del Soggetto Finanziatore.

6. Il Soggetto Finanziatore si impegna altresì a predisporre piani di ammortamento (comprensivi delle eventuali rate di preammortamento) che verranno allegati ai singoli Contratti di Co-finanziamento.

7. Il Soggetto Finanziatore si obbliga a conservare gli originali di tutta la documentazione attinente al Contratto di Co-finanziamento mettendoli

tempestivamente a disposizione di Regione Lombardia su semplice richiesta della medesima.

14. EROGAZIONE DEI CO-FINANZIAMENTI

1. I singoli Contratti di Co-finanziamento dovranno prevedere che l'erogazione dell'anticipo del relativo Co-finanziamento avrà luogo entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento.

2. Il Soggetto Finanziatore erogherà al Soggetto beneficiario sia il finanziamento relativo alla quota regionale che il finanziamento relativo alla propria quota, secondo le seguenti modalità:

- a) prima tranche, a titolo di anticipo, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di finanziamento pari all'80% del Co-finanziamento (60% Soggetto Finanziatore e 20% Regione Lombardia);
- b) il saldo (20% Regione Lombardia), a conclusione del Progetto, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto Gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del saldo di cui all'art. C.4.b. dell'Avviso.

3. L'erogazione del saldo del Co-finanziamento avviene a seguito della conclusione con esito positivo della verifica della documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione o dell'eventuale rideterminazione della quota del finanziamento regionale da parte del Soggetto gestore ai sensi dell'art. C.4.c dell'Avviso, finalizzata al mantenimento di un importo del finanziamento regionale pari al 40% delle spese ammesse. L'erogazione del saldo del Co-finanziamento avviene altresì a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore relativamente alla propria quota di Co-finanziamento; qualora il Soggetto beneficiario non provvedesse a regolarizzare la propria posizione entro un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi, come richiamato al precedente art. 11.5, viene emesso provvedimento di decadenza parziale della quota a saldo dell'Agevolazione concessa.

4. Nel caso in cui si dovesse verificare la fattispecie della ridetermina di cui al comma precedente, il Soggetto Finanziatore ha la facoltà di rideterminare a sua volta la propria quota di finanziamento così da mantenere un importo del proprio finanziamento pari al 60% delle spese ammesse.

5. A partire dalla data in cui Regione Lombardia abbia informato il Soggetto Finanziatore circa l'esaurimento delle risorse a disposizione, Regione Lombardia non potrà più accettare altre domande di partecipazione e non potrà dar corso ad altri Co-finanziamenti secondo quanto stabilito dall'Avviso.

6. Il Soggetto Finanziatore sarà tenuto ad adempiere ad ogni obbligo di pubblicità e trasparenza, previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche – Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

15. IMPEGNI DEL SOGGETTO FINANZIATORE

1. Il Soggetto Finanziatore in relazione a ciascun Contratto di Co-finanziamento di cui sia parte, si impegna a gestire tutte le attività amministrative e finanziarie derivanti dal Contratto di Co-finanziamento, incluse le attività successive all'escussione della Garanzia.

2. Il Soggetto Finanziatore si impegna a non utilizzare i fondi rivenienti dal Co-finanziamento per ridurre la propria esposizione verso il Soggetto beneficiario relativamente a linee di credito già utilizzate.

3. Il Soggetto Finanziatore, in relazione a ciascun Contratto di Co-finanziamento di cui sia parte, si impegna:

- a) a esercitare, in forza del mandato di cui al precedente art. 10, tutti i diritti, facoltà o poteri, connessi a ciascun Contratto di Co-finanziamento, incluso l'incasso delle rate, nel rispetto del relativo piano di ammortamento e a provvedere al riparto a favore di Regione Lombardia delle rate pro quota entro e non oltre 10 (dieci) giorni;
- b) a esercitare, in forza del mandato di cui al precedente art. 10, ogni iniziativa e/o azione per il recupero del credito anche per la quota di Regione Lombardia contestualmente alle iniziative ed azioni esercitate per il recupero della propria quota, concordando con quest'ultima eventuali accordi stragiudiziali di saldo e stralcio o di liberazione dei garanti prima del relativo perfezionamento; in caso di inadempimento la banca si impegna fin d'ora a restituire a Regione Lombardia l'intero credito come risultante dai libri contabili di quest'ultima;
- c) a dare inoltre informativa a Regione Lombardia delle azioni di recupero poste in essere anche fornendo copia della documentazione attestante l'avvio e lo sviluppo di tali azioni (esempio lettere di messa in mora, copia delle lettere di escussione delle garanzie e della successiva corrispondenza con il garante, copia di decreti ingiuntivi, di iscrizione di ipoteche giudiziali, perizie redatte da CTU e rapporti riepilogativi dell'andamento della Procedura di Esecuzione, Domanda di insinuazione in caso di procedura concorsuale e di tutti i documenti inviati dagli organi della procedura fino alla chiusura della medesima, tra cui a titolo di esempio il progetto di stato passivo, l'atto di esecutività del medesimo con i relativi allegati, i rapporti riepilogativi semestrali e la copia dei piani di riparto sia parziali che finali)

ovvero della decisione di interrompere le suddette azioni allorquando ritenuto antieconomico. I costi per le iniziative giudiziali saranno a carico del Soggetto Finanziatore;

- d) nel caso di procedura concorsuale del Soggetto beneficiario, a presentare, in forza del mandato di cui al precedente art. 10, istanza di insinuazione al passivo anche per la quota di Regione Lombardia. Nella domanda di insinuazione sulla quota di Regione Lombardia, il Soggetto Finanziatore è tenuto a far valere il privilegio sul credito ex D.lgs. n. 123/98;
- e) a continuare ad esercitare le suddette azioni di recupero per la quota di Regione Lombardia dandone l'informativa anche in caso di cessione del credito, ad esempio nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione; queste ultime operazioni dovranno comunque essere rappresentate a Regione Lombardia prima di essere deliberate e non potranno riguardare la quota di Regione Lombardia, restando a carico del Soggetto Finanziatore l'onere di dimostrarlo.

4. Il Soggetto Finanziatore si impegna a esercitare i diritti derivanti dai singoli Contratti di Co-finanziamento in modo da salvaguardare gli interessi di Regione Lombardia e si impegna a non modificare i Contratti di Co-finanziamento, qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di Regione Lombardia, senza il preventivo consenso scritto di Regione Lombardia, che non verrà irragionevolmente negato.

5. Il Soggetto Finanziatore si impegna per tutta la durata della presente Scheda Tecnica di Misura a informare prontamente e tenere costantemente aggiornata per iscritto Regione Lombardia, circa la situazione riepilogativa dei singoli Co-finanziamenti e dei relativi importi.

6. Il Soggetto Finanziatore si impegna a risolvere il Contratto di Co-finanziamento in caso di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione, conformemente a quanto previsto dall'Avviso, disciplinando le relative previsioni mediante opportune clausole contrattuali.

7. Il Soggetto Finanziatore dovrà produrre a Regione Lombardia, a fronte di specifica richiesta, tutta la necessaria documentazione inerente al Soggetto beneficiario e il relativo Co-finanziamento al fine di permettere la realizzazione di attività di controllo.

8. Il Soggetto Finanziatore si impegna, per tutta la validità dell'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, a consentire visite e sopralluoghi a funzionari di Regione Lombardia, della Commissione europea o dei soggetti terzi da questi designati.

9. Eventuali proposte di accordi transattivi possono essere formulate dai Soggetti beneficiari. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi d'impresa ai sensi del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i. (a titolo esemplificativo la composizione della crisi da sovraindebitamento, la

composizione negoziata della crisi d'impresa, gli accordi in esecuzione di piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, il concordato preventivo in continuità, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione - PRO).

10. A pena di improcedibilità, le proposte di accordi transattivi:
 - a) devono essere formulate dai Soggetti beneficiari;
 - b) devono essere valutate positivamente dal Soggetto Finanziatore;
 - c) devono essere presentate dal Soggetto Finanziatore a Regione Lombardia, mediante Bandi e Servizi (o tramite pec se non disponibile);
 - d) devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 20% del debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora);
 - e) non devono essere presentate successivamente alla data del perfezionamento dell'accordo, intendendosi per tale la totale ed incondizionata adesione delle parti alla proposta di accordo transattivo (formalizzata anche mediante un pagamento parziale effettuato ai fini della soddisfazione completa dell'importo proposto).
11. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l'altro:
 - a) l'ammontare del credito complessivo vantato dal Soggetto Finanziatore alla data della proposta;
 - b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità e i tempi di pagamento;
 - c) l'importo proposto a saldo e stralcio, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora);
 - d) la perdita del Soggetto Finanziatore, in caso di accoglimento della proposta;
 - e) la conseguente perdita a carico di Regione Lombardia;
 - f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del Soggetto beneficiario debitore;
 - g) eventuali altre esposizioni debitorie del Soggetto beneficiario nei confronti del Soggetto Finanziatore e del gruppo di appartenenza dello stesso;
 - h) copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali volte al risanamento/ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa fallimentare (ad esempio: accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento). A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione dovrà comprovare: la proposta/piano/accordo volto al risanamento/ristrutturazione dei debiti del Soggetto beneficiario; le condizioni di fattibilità del piano/la relazione di fattibilità redatta da un professionista ai sensi della normativa fallimentare; l'adesione del ceto creditorio; la data di iscrizione dell'accordo nel Registro delle imprese/la

data di omologazione/pubblicazione del piano (ove prevista/presunta se non ancora depositato);

- i) visura ipo-catastale aggiornata a nome del Soggetto beneficiario finale (anche se negativa);
- j) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dalle visure ipo-catastali di cui al punto precedente.

12. Regione Lombardia procede, entro 90 giorni lavorativi, ad accettare o rifiutare le proposte di accordi transattivi e lo comunica ai Soggetti Finanziatori.

13. In caso di espresso rigetto da parte di Regione Lombardia, i Soggetti Finanziatori possono dar corso alle proposte per la propria quota; in tal caso Regione Lombardia proseguirà le procedure di recupero nei confronti dei Soggetti beneficiari finali per l'ammontare della propria esposizione debitoria.

16. INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO

1. Regione Lombardia si riserva la facoltà di risolvere la propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura in caso di accertato grave ritardo o grave inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Soggetto Finanziatore.

2. Regione Lombardia può procedere alla risoluzione della propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto da parte del Soggetto Finanziatore di una delle disposizioni previste al precedente art.15 della presente Scheda Tecnica di Misura;
- b) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Soggetto Finanziatore, di tutti o di parte delle attività oggetto della presente Scheda Tecnica di Misura;
- c) risoluzione della Convenzione Quadro.

3. La risoluzione della presente Scheda Tecnica di Misura, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Regione Lombardia al Soggetto Finanziatore mediante PEC e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

4. Regione Lombardia si riserva la facoltà di recedere dall'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura nel caso in cui, a seguito di valutazione del portafoglio di Co-finanziamenti in essere con il Soggetto Finanziatore, emerga un valore di Non Performing Loan non ritenuto fisiologico.

5. Il Soggetto Finanziatore ha facoltà di risolvere la propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura in qualsiasi momento.

17. MANLEVA

1. Il Soggetto Finanziatore solleva Regione Lombardia da ogni responsabilità e riterrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessa e/o derivante dallo svolgimento del presente incarico da parte del Soggetto Finanziatore e dalla realizzazione delle attività qui previste.

2. Il Soggetto Finanziatore sarà il solo obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso (e/o agli operatori da questo impiegati), anche se riferite a profili attuativi della presente Scheda Tecnica di Misura.

18. RISERVATEZZA

1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione della presente Scheda Tecnica di Misura e dei conseguenti Contratti di Co-finanziamento

2. Resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la presente Scheda Tecnica di Misura e con i Contratti di Co-finanziamento.

19. MODIFICHE

1. Qualsiasi modifica della presente Scheda Tecnica di Misura che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

20. COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione richiesta dalla presente Scheda Tecnica di Misura o da effettuarsi ai sensi della stessa, dovrà essere inviata a mezzo pec.

2. Le Parti prendono atto e accettano che le comunicazioni a Regione Lombardia dovranno essere inviate al Responsabile della Scheda Tecnica di Misura al seguente indirizzo, salvo diversa successiva comunicazione:

Regione Lombardia:

c.a. Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia:

pec: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

3. Le comunicazioni al Soggetto Finanziatore dovranno essere inviate al Responsabile della Scheda Tecnica di Misura al seguente indirizzo, salvo diversa successiva comunicazione:

Soggetto Finanziatore:

c.a. [_____]

pec: [_____]

21. TASSE, COSTI E SPESE

1. Le Parti prendono atto ed accettano che le tasse e le imposte, nonché i costi e gli oneri connessi e/o derivanti dall'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura e/o dallo svolgimento delle operazioni qui dedotte sono ad esclusivo carico del Soggetto Finanziatore, fatta eccezione per i costi e gli oneri sostenuti direttamente da Regione Lombardia per le attività oggetto della presente Scheda Tecnica di Misura di propria competenza.

2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione della Scheda Tecnica di Misura in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

22. ADESIONE ALLA SCHEDA TECNICA DI MISURA

1. L'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura da parte del Soggetto Finanziatore è subordinata alla precedente adesione alla Convenzione Quadro.

2. I Soggetti Finanziatori aderiscono alla presente Scheda Tecnica di Misura trasmettendo la presente Scheda Tecnica di Misura debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it riportando nell'oggetto della pec di trasmissione "Adesione Scheda Tecnica di Misura – Misura Microcredito".

3. Alla Scheda Tecnica di Misura deve essere allegata copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore (se diverso dal legale rappresentante) e copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (se diverso dal legale rappresentante).

4. Regione Lombardia verificherà la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa.

5. I Soggetti Finanziatori possono aderire alla Scheda Tecnica di Misura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL del provvedimento che ha approvato lo schema della presente Scheda Tecnica di Misura. Il processo di

adesione alla Scheda Tecnica di Misura è aperto sino all'esaurimento della dotazione finanziaria dell'Iniziativa.

6. A seguito dell'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, Regione Lombardia provvede a richiedere al gestore del Sistema Informativo l'abilitazione del Soggetto Finanziatore sul Sistema Informativo stesso e inserisce il Soggetto Finanziatore stesso nell'elenco dei Soggetti Finanziatori che aderiscono all'Iniziativa e che verrà pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia. Il Soggetto Finanziatore si impegna a svolgere, per il tramite del Sistema Informativo, le attività operative ad esso spettanti, come previste nella presente Scheda Tecnica di Misura.

7. Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini della presente Scheda Tecnica di Misura viene svolto in ottemperanza ai principi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD) n. 2016/679 nonché nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.lgs. 101/2018 e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che esse rivestono il ruolo di titolari autonomi, ognuna per i trattamenti di propria competenza.

23. DURATA DELLA VALIDITÀ DELLA SCHEDA TECNICA DI MISURA

1. La presente Scheda Tecnica di Misura ha validità nei rapporti tra le Parti sino ad eventuale recesso dalla stessa da parte del Soggetto Finanziatore o di Regione Lombardia, che dovrà essere comunicato all'altra parte ad opera della parte recedente.

2. Le Parti concordano che il verificarsi della fattispecie prevista al precedente comma non produrrà effetti riguardo alle Domande già presentate dai Soggetti richiedenti sul Sistema Informativo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione dell'adesione alla Scheda Tecnica di Misura da parte del destinatario della stessa in ordine alle quali l'adesione alla Scheda Tecnica di Misura conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dalle Parti secondo le modalità previste al precedente art. 18.

24. LEGGE APPLICABILE

1. L'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa regionale e comunitaria espressamente citata.

25. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia inerente la, o derivante dalla, adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data, [▪]

Il Soggetto Finanziatore

[▪]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate